

Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR)

Domande frequenti

COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale per l'Ambiente

Direzione ENV.B — Economia circolare competitiva e politica industriale pulita Unità ENV.B.1
— Bioeconomia e materiali sostenibili

Contatto: Unità B.1

E-mail: ENV-B01-ARES@ec.europa.eu

Commissione europea

B-1049 Bruxelles

Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR)

Domande frequenti

2026

Manoscritto completato per la prima volta nel marzo 2026 e aggiornato nell'agosto 2026.

2ª edizione

Il presente documento è stato redatto per conto della Commissione europea; tuttavia, riflette esclusivamente il punto di vista degli autori e la Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal riutilizzo della presente pubblicazione. Esso è inteso ad assistere gli operatori economici, le autorità nazionali e i cittadini nell'applicazione del PPWR.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

© Unione europea, 2026



La politica di riutilizzo dei documenti della Commissione europea è attuata dalla decisione 2011/833/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, sul riutilizzo dei documenti della Commissione (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39). Salvo diversa indicazione, il riutilizzo del presente documento è autorizzato ai sensi della licenza Creative Commons Attribuzione

4.0 Internazionale (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è consentito a condizione che venga attribuita la dovuta attribuzione e che eventuali modifiche siano indicate.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'Unione europea, potrebbe essere necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai rispettivi titolari dei diritti.

PDF ISBN 978-92-68-42316-5

doi: 10.2779/4868962

KH-01-26-068-EN-N

Indice

I.	INTRODUZIONE ALL'ARGOMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
II.	DEFINIZIONI	7
III.	SOSTANZE DI INTERESSE	15
IV.	RICICLABILITÀ	21
V.	CONTENUTO RICICLATO NEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	25
VI.	COMPOSTABILITÀ	29
VII.	RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI	30
VIII.	ETICHETTATURA	33
IX.	DICHIARAZIONI AMBIENTALI	34
X.	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	35
XI.	SPAZIO VUOTO	42
XII.	DIVIETI E UTILIZZO DI DETERMINATI IMBALLAGGI	43
XIII.	RIUTILIZZO E RICARICA	46
XIV.	SACCHETTI DI PLASTICA	51
XV.	VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI IMBALLAGGI	52
XVI.	APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME (IMMEDIATAMENTE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL 12 AGOSTO 2026)	56
XVII.	PREVENZIONE DEI RIFIUTI	57
XVIII.	RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE	59
XIX.	SISTEMI DI RITIRO E RACCOLTA	62
XX.	SISTEMI DI DEPOSITO E RESTITUZIONE	63

Abbreviazioni

OCM:	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli
DfR:	Progettazione finalizzata al riciclaggio
DRS:	Sistema di deposito e restituzione
DSA:	Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al mercato unico dei servizi digitali
ECHA:	Agenzia europea per le
sostanze chimiche EO:	Operatore economico
EPR:	Responsabilità estesa del produttore
EPS:	Polistirene espanso
ESPR:	Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti sostenibili
FCM:	Materiali a contatto con gli alimenti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, relativo ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
FIBC:	Contenitore flessibile per il trasporto alla rinfusa
FIC:	<u>Regolamento (UE) n. 1169/2011</u> relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
HoReCa:	Alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione
IBC:	Contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa
JRC:	Centro comune di ricerca
NACE:	Classificazione statistica delle attività economiche / classificazione delle attività economiche nell'Unione europea (UE)
GUUE:	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
PFAS:	Sostanze per- e polifluoroalchiliche
PPWD:	Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
PPWR:	Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
PRO:	Organizzazione responsabile dei produttori
REACH:	Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche
SoC:	Sostanze che destano preoccupazione

SUPD:	Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'impatto di determinati prodotti in plastica sull'ambiente
TRIS:	Procedura ai sensi della direttiva 2015/1535 volta a prevenire la creazione di ostacoli nel mercato interno
WFD:	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sui rifiuti
XPS:	Polistirene estruso

I. INTRODUZIONE ALL'OGGETTO E ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Questa è la seconda versione del presente documento. Contiene informazioni nuove e aggiornate rispetto alla prima versione pubblicata nel marzo 2026. Le modifiche apportate rispetto alla prima versione sono contrassegnate come «NUOVO» o «AGGIORNATO», a seconda dei casi, in tutto il documento.

Il regolamento (UE) 2025/40¹ istituisce un quadro giuridico armonizzato per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in tutta l'Unione europea. Il suo obiettivo principale è garantire il corretto funzionamento del mercato interno, riducendo al contempo in modo significativo gli impatti ambientali e sulla salute associati agli imballaggi durante il loro intero ciclo di vita. Sostituendo la direttiva 94/62/CE², il presente regolamento introduce requisiti più chiari, più rigorosi e più uniformi per tutti gli operatori economici e gli Stati membri, favorendo la transizione verso un'economia circolare.

Il campo di applicazione del regolamento è ampio. Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE, sia vuoti che pieni, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal fatto che siano prodotti all'interno dell'Unione o importati da paesi terzi. Riguarda inoltre tutti i rifiuti di imballaggio generati all'interno dell'UE. Il termine «imballaggio» è definito in senso ampio come qualsiasi articolo destinato al contenimento, alla protezione, alla movimentazione, alla consegna o alla presentazione di prodotti, compresi i suoi componenti. Sono tuttavia esclusi gli articoli che costituiscono parte integrante di un prodotto e vengono smaltiti insieme ad esso.

Attraverso queste disposizioni, il regolamento (UE) 2025/40 mira ad armonizzare le misure nazionali in materia di imballaggi, a prevenire la frammentazione del mercato e a promuovere pratiche sostenibili. Introduce obblighi quali obiettivi di riciclabilità e riutilizzo, restrizioni sulle sostanze pericolose e requisiti in materia di progettazione ed etichettatura ecocompatibili. In tal modo, non solo affronta le pressanti sfide ambientali, ma crea anche condizioni di parità per le imprese che operano in più Stati membri.

Il PPWR è **entrato in vigore** l'11 febbraio 2025 e la sua **data di applicazione** generale è il 12 agosto 2026, ma alcune disposizioni si applicano in un momento successivo (ad esempio, gli obiettivi di riciclabilità, di contenuto riciclato, i divieti sugli imballaggi e gli obiettivi di riutilizzo entro il 2030).

Alcune delle **principali disposizioni** del PPWR sono:

- **Obiettivi di prevenzione dei rifiuti:** 5% entro il 2030, 10% entro il 2035, 15% entro il 2040 (rispetto ai livelli del 2018)
(articolo 43).
- **Riciclabilità:** tutti gli imballaggi devono essere riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 (articolo 6).
- **Obiettivi di riutilizzo:** per gli imballaggi destinati ai trasporti, all'e-commerce e alle bevande (articolo 29).
- **Restrizioni:** Divieto di determinati formati monouso a partire dal 1° gennaio 2030 (articolo 25 e allegato V); conformità ai requisiti relativi ai PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti a partire dal 12 agosto 2026
(articolo 5, paragrafo 5).
- **Soglia di spazio vuoto:** massimo 50% per gli imballaggi raggruppati, di trasporto e per l'e-commerce (Articolo 24).
- **Sistemi obbligatori di deposito-restituzione:** per lattine per bevande e bottiglie di plastica (articolo 50).
- **Etichettatura:** etichette di smistamento armonizzate per tutti gli imballaggi (articolo 12, paragrafo 1).

(1) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e abroga la direttiva 94/62/CE (*GUL*, 2025/40, 22.1.2025).

(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (*GUL* 365 del 31.12.1994, pag. 10).

- **Responsabilità estesa del produttore (EPR):** rafforzamento degli obblighi a carico dei produttori (articoli 44–47).

Il presente documento chiarisce alcune questioni e risponde alle domande pervenute alla DG Ambiente dall'adozione del regolamento. Il presente documento integra la comunicazione della Commissione – Documento di orientamento relativo al regolamento (UE) n. 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito «documento di orientamento della Commissione»).

II. DEFINIZIONI

Definizione di imballaggio

1) La formulazione «...sia vuoti che contenenti un prodotto...» modifica le definizioni di imballaggio e di produttore ai sensi del regolamento PPWR?

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, contiene una definizione di imballaggio, rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella contenuta nella direttiva 94/62/CE. Tuttavia, la nuova definizione contiene la nuova formulazione «...sia vuoto che contenente un prodotto...». Questa nuova formulazione non modifica la definizione di imballaggio né quella di produttore, ma è intesa a coprire tutte le diverse situazioni concrete e tipologie di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del PPWR. Per ulteriori informazioni sulla definizione di imballaggio, si prega di consultare il documento orientativo della Commissione.

2) Perché la definizione di imballaggio per tè e caffè menziona l'«uso in macchina» solo alla lettera g) e non alla lettera f) dell'articolo 3, paragrafo 1?

La formulazione indica la differenza tra i sistemi per il caffè filtro/bustine di tè e quelli per le macchine per l'estrazione del caffè. L'uso in macchina è uno dei criteri chiave per stabilire se una capsula di tè/café rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, lettera f), o del punto 1, lettera g). La permeabilità è un altro elemento da prendere in considerazione.

Tale distinzione è importante in relazione ai requisiti di compostabilità di cui all'articolo 9. Le bustine permeabili di tè, caffè o altre bevande, oppure le monodosi morbide del sistema post-uso contenenti tè, caffè o altre bevande, destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto (punto 1, lettera f)), devono essere obbligatoriamente compostabili. Le monodosi non permeabili per tè, caffè o altre bevande, destinate all'uso in una macchina e che vengono utilizzate e smaltite insieme al prodotto (punto 1, lettera g)), non lo sono. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di rendere queste ultime obbligatoriamente compostabili nei propri territori, a determinate condizioni, quali l'esistenza di un'adeguata infrastruttura di raccolta e trattamento dei rifiuti organici. Gli Stati membri non possono vietare né imporre la compostabilità per quanto riguarda le capsule metalliche.

3) Le buste contenenti lettere, fatture, estratti conto e altra corrispondenza che svolgono una funzione di comunicazione sono considerate imballaggi ai sensi del PPWR? NOVITÀ!

Per stabilire se un articolo rientri nella definizione di imballaggio occorre fare riferimento alla definizione di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1. Inoltre, l'allegato I del regolamento fornisce un elenco indicativo degli articoli considerati imballaggi e di quelli che non lo sono.

L'imballaggio è definito all'articolo 3, paragrafo 1, del PPWR come *«un articolo, indipendentemente dai materiali con cui è realizzato, destinato ad essere utilizzato da un operatore economico per il contenimento, la protezione, la movimentazione, la consegna o la presentazione di prodotti a un altro operatore economico o a un utente finale, e che può essere differenziato in base al formato dell'imballaggio in funzione della sua funzione, del materiale e del design...»*

Le lettere, le fatture, gli estratti conto e altra corrispondenza che svolgono una funzione di comunicazione non devono essere considerati prodotti ai fini della definizione di imballaggio contenuta nel PPWR. Le buste che contengono tali documenti non sono destinate al *«contenimento, alla protezione, alla movimentazione, alla consegna o alla presentazione di prodotti»*.

Ciò va contrapposto alle buste vuote destinate al contenimento, alla protezione, alla movimentazione, alla consegna o alla presentazione di prodotti, nonché alle buste che contengono un prodotto (come un catalogo o una rivista), entrambe da considerarsi imballaggi.

Infine, le buste vuote vendute nei supermercati ai consumatori per uso privato non sono considerate imballaggi.

4) Qual è la differenza tra imballaggi di vendita, di raggruppamento e di trasporto? NOVITÀ!

Gli imballaggi di vendita, di raggruppamento e di trasporto sono definiti separatamente nel PPWR, in base alla loro destinazione d'uso. Sono inoltre soggetti a requisiti diversi previsti dal PPWR.

L'imballaggio di vendita (articolo 3, paragrafo 1, punto 5) è l'imballaggio che, insieme al prodotto, forma un'unità destinata alla vendita a un utente finale. L'imballaggio di vendita è spesso a contatto diretto con il prodotto ed è adattato a un prodotto specifico in base alle sue esigenze e caratteristiche particolari. L'imballaggio di vendita è inoltre tipicamente utilizzato per il branding del prodotto e per le informazioni destinate al consumatore.

L'imballaggio raggruppato (articolo 3, paragrafo 1, punto 6) è l'imballaggio che raggruppa diverse unità di vendita (prodotti imballati). Spesso riporta il nome del prodotto specifico e può essere rimosso senza alterare le caratteristiche del prodotto. Il suo scopo è tipicamente adattato al singolo prodotto, ad esempio per facilitare la gestione delle scorte o l'esposizione sugli scaffali, oppure per consentire o incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto. Può essere venduto insieme al prodotto oppure no; per questo motivo, l'imballaggio raggruppato può essere smaltito sia in ambito commerciale che presso l'abitazione del consumatore.

L'imballaggio di trasporto (articolo 3, paragrafo 1, punto 7) costituisce lo strato esterno dei prodotti imballati e viene utilizzato durante il trasporto delle unità di vendita. Spesso contiene informazioni relative alla logistica, al trasporto e allo stoccaggio. L'imballaggio di trasporto previene i danni ai prodotti imballati e ne facilita la movimentazione; pertanto, è spesso più standardizzato, di dimensioni maggiori e più robusto rispetto all'imballaggio di vendita e a quello raggruppato, e viene smaltito in ambito commerciale o industriale.

Tuttavia, gli imballaggi per il commercio elettronico (articolo 3, paragrafo 1, punto 8), che costituiscono una forma speciale di imballaggio di trasporto utilizzato per le vendite a distanza agli «utenti finali», vengono spesso smaltiti presso l'abitazione del consumatore.

Definizione di «produttore»

5) Chi è il produttore degli imballaggi da trasporto? NOVITÀ!

In base alla definizione di imballaggio (articolo 3, paragrafo 1, punto 1), l'imballaggio da trasporto deve essere considerato imballaggio quando viene fabbricato e immesso sul mercato con l'intenzione di essere utilizzato per «[...] il contenimento, la protezione, la movimentazione, la consegna o la presentazione dei prodotti [...]».

Il produttore degli imballaggi di trasporto deve quindi essere identificato nella fase in cui l'imballaggio vuoto ha raggiunto la sua forma definitiva. Un imballaggio ha raggiunto la sua forma definitiva quando può essere utilizzato come imballaggio di trasporto senza che vi vengano aggiunti ulteriori componenti o elementi accessori. A tale riguardo, è importante distinguere chiaramente una combinazione di articoli di imballaggio utilizzati per il trasporto, la movimentazione o la vendita di prodotti da una vera e propria operazione di assemblaggio o trasformazione dell'imballaggio, come lo stampaggio in loco di materiali o la creazione di un articolo di imballaggio a partire da componenti che di per sé non svolgono una funzione di imballaggio.

L'uso combinato di più elementi di imballaggio (nastro adesivo, pellicola avvolgente, scatole, pallet ecc.) non implica che ciascuno di essi non sia già nella sua forma definitiva. Infatti, in una singola spedizione di

prodotti imballati possono essere presenti imballaggi provenienti da più produttori, e ciascun produttore deve fornire la

documentazione tecnica e le informazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti applicabili per la dichiarazione di conformità UE al momento dell'immissione sul mercato dell'imballaggio.

Come avviene anche per gli imballaggi di vendita, raggruppati, di servizio e di produzione primaria, se l'imballaggio di trasporto non reca un nome o un marchio, il criterio determinante per stabilire chi sia il fabbricante sarà chi effettua l'ordine e decide le specifiche di progettazione di tale imballaggio. Per gli imballaggi di trasporto generici e senza marchio, tale azienda sarebbe normalmente quella che produce fisicamente l'imballaggio. Se l'imballaggio di trasporto reca un nome o un marchio, il fabbricante è l'azienda il cui nome o marchio è riportato sull'imballaggio. Si veda inoltre la guida della Commissione relativa al PPWR, punto 2.

Di seguito sono riportati due esempi relativi all'identificazione del produttore di imballaggi da trasporto:

- Una scatola di cartone ha raggiunto la sua forma definitiva anche se è piatta e deve essere piegata. Se sulla scatola è riportato un nome o un marchio, l'azienda che porta quel nome o che possiede il marchio sarà il «produttore». Per le scatole di cartone standardizzate e prive di marchio, la società che produce fisicamente le scatole sarà il «produttore». Se una società appone un adesivo sulla scatola a fini di spedizione, ciò non è considerato un marchio, e tale società non dovrebbe essere considerata «produttore».
- Il film estensibile utilizzato per stabilizzare i prodotti imballati sui pallet deve essere considerato imballaggio quando viene venduto in rotolo, anche se successivamente viene tagliato per avvolgere i carichi sui pallet. Il «produttore» è l'azienda che produce fisicamente il film e lo immette sul mercato come imballaggio, se privo di marchio, piuttosto che l'azienda che acquista il film e lo utilizza successivamente per fissare le merci.

6) Chi è il «produttore» di un imballaggio di marca? NOVITÀ!

Ai sensi del PPWR (articolo 3, paragrafo 1, punto 12), se un imballaggio non reca un nome o un marchio, il produttore sarà la persona fisica o giuridica che produce l'imballaggio o i prodotti imballati.

Qualora una persona fisica o giuridica disponga di un imballaggio o di un prodotto imballato progettato o fabbricato a proprio nome o con il proprio marchio, tale persona deve essere considerata il fabbricante. Ciò indipendentemente dal fatto che sull'imballaggio o sul prodotto imballato figurino un altro marchio.

Se un imballaggio reca un nome o un marchio, il fabbricante è l'operatore economico sotto il cui nome o marchio l'imballaggio è immesso sul mercato, anche qualora la produzione o il riempimento siano fisicamente effettuati da un altro operatore. Tuttavia, se tale operatore economico è una microimpresa e se il fornitore è situato nello stesso Stato membro, il fornitore dell'imballaggio o del prodotto imballato sarà considerato il fabbricante.

Le linee guida della Commissione relative al PPWR, al punto 2, spiegano che: *«Se l'imballaggio o il prodotto imballato reca un determinato nome o marchio, si può presumere che il titolare di tale nome o marchio sia il "fabbricante" [...], in quanto avrà il potere determinante nel rapporto contrattuale con i propri fornitori e sarà quindi in grado di determinare anche le caratteristiche dell'imballaggio»*. L'impresa che incarica un'altra impresa di fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio è in grado di determinare le caratteristiche dell'imballaggio, compresa l'identificazione del marchio sull'imballaggio che potrebbe influenzare la valutazione di conformità dell'imballaggio. Ciò vale anche quando un operatore economico si limita a scegliere un'opzione di imballaggio standardizzata e non richiede modifiche al progetto e al processo di produzione.

7) Chi è il «fabbricante» se un prodotto imballato reca il nome di un'impresa e il marchio di un'altra? NOVITÀ!

Un nome o un marchio commerciale riportato su un imballaggio ha lo stesso peso in termini di qualifica di fabbricante ai sensi del PPWR (articolo 3, paragrafo 1, punto 12). Pertanto, se un'azienda produce, commercializza e distribuisce prodotti con il proprio nome, ad esempio in qualità di operatore del settore alimentare responsabile, ma con il marchio commerciale di un'altra azienda, la qualifica di fabbricante si applica all'azienda che determina il design e le specifiche dell'imballaggio. Ad esempio, se il licenziante, che è il titolare del marchio, specifica che il prodotto immesso sul mercato con il proprio marchio debba avere un determinato design della confezione per garantire che le confezioni utilizzate per i propri prodotti siano identiche negli Stati membri o a livello globale, il titolare del marchio sarà considerato il produttore. Tuttavia, i licenzianti il cui marchio può figurare sulla confezione, ma che non determinano le caratteristiche della stessa, non dovrebbero essere considerati produttori. Sarebbe quindi necessaria una valutazione caso per caso, basata sull'accordo contrattuale tra le due società il cui nome e marchio figurano sulla confezione, per stabilire chi detiene il potere decisionale.

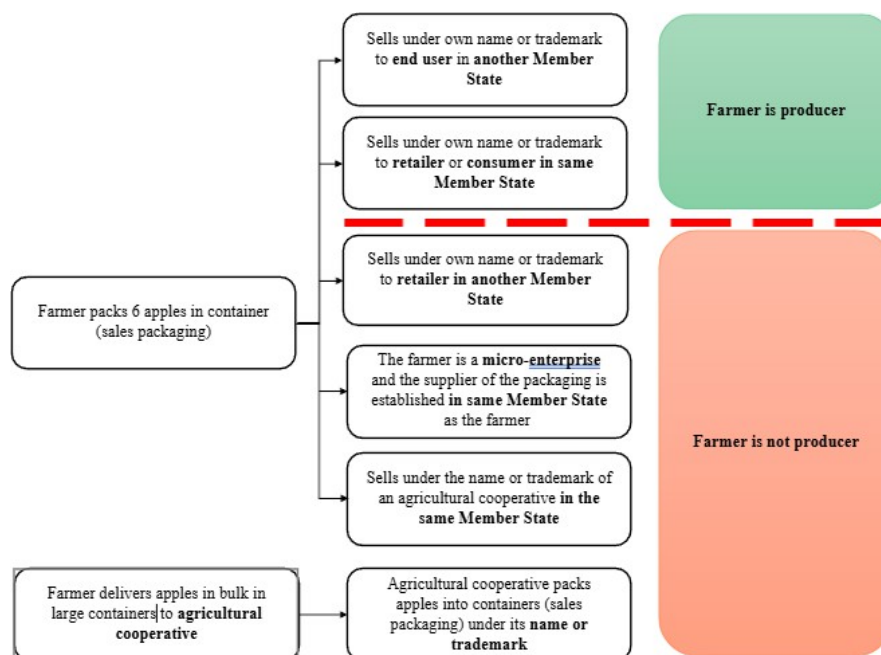
Definizione di «produttore»

8) Un agricoltore è considerato un «produttore» ai fini degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR)?

Il fatto che un agricoltore sia considerato un «produttore» dipenderà dalla situazione specifica. Non esiste un'esenzione generale per settori specifici, come quello agricolo, in termini di obblighi di responsabilità estesa del produttore, poiché tutti gli operatori economici che immettono per la prima volta imballaggi sul territorio di uno Stato membro dovranno ottemperare a tali obblighi.

Gli esempi seguenti illustrano alcuni casi tipici in cui un agricoltore sarebbe normalmente considerato un produttore e in cui invece non lo sarebbe.

- Se un agricoltore confeziona alcune mele in un contenitore (imballaggio di vendita) e le vende con il proprio nome o marchio a un rivenditore o a un consumatore nello stesso Stato membro, l'agricoltore è un produttore.
- Se l'agricoltore vende le mele confezionate con il proprio nome o marchio in un altro Stato membro, è considerato produttore solo se il destinatario è l'utente finale delle mele. Ciò significa che l'agricoltore non è considerato produttore se vende le mele a un rivenditore in un altro Stato membro.
- Se l'agricoltore è una microimpresa, come spesso accade, e il fornitore del contenitore per le mele è stabilito nello stesso Stato membro, tale fornitore diventa il produttore nello Stato membro in cui si trovano sia l'agricoltore che il fornitore.
- Se il contenitore è prodotto con il nome o il marchio di una cooperativa agricola di cui l'agricoltore fa parte, allora tale cooperativa, e non il singolo agricoltore, è il produttore.
- Se l'agricoltore consegna le mele sfuse in grandi contenitori (imballaggi di trasporto) a una cooperativa agricola, la quale poi confeziona le mele in contenitori (imballaggi di vendita) con il nome o il marchio della cooperativa, la cooperativa agricola è il produttore.



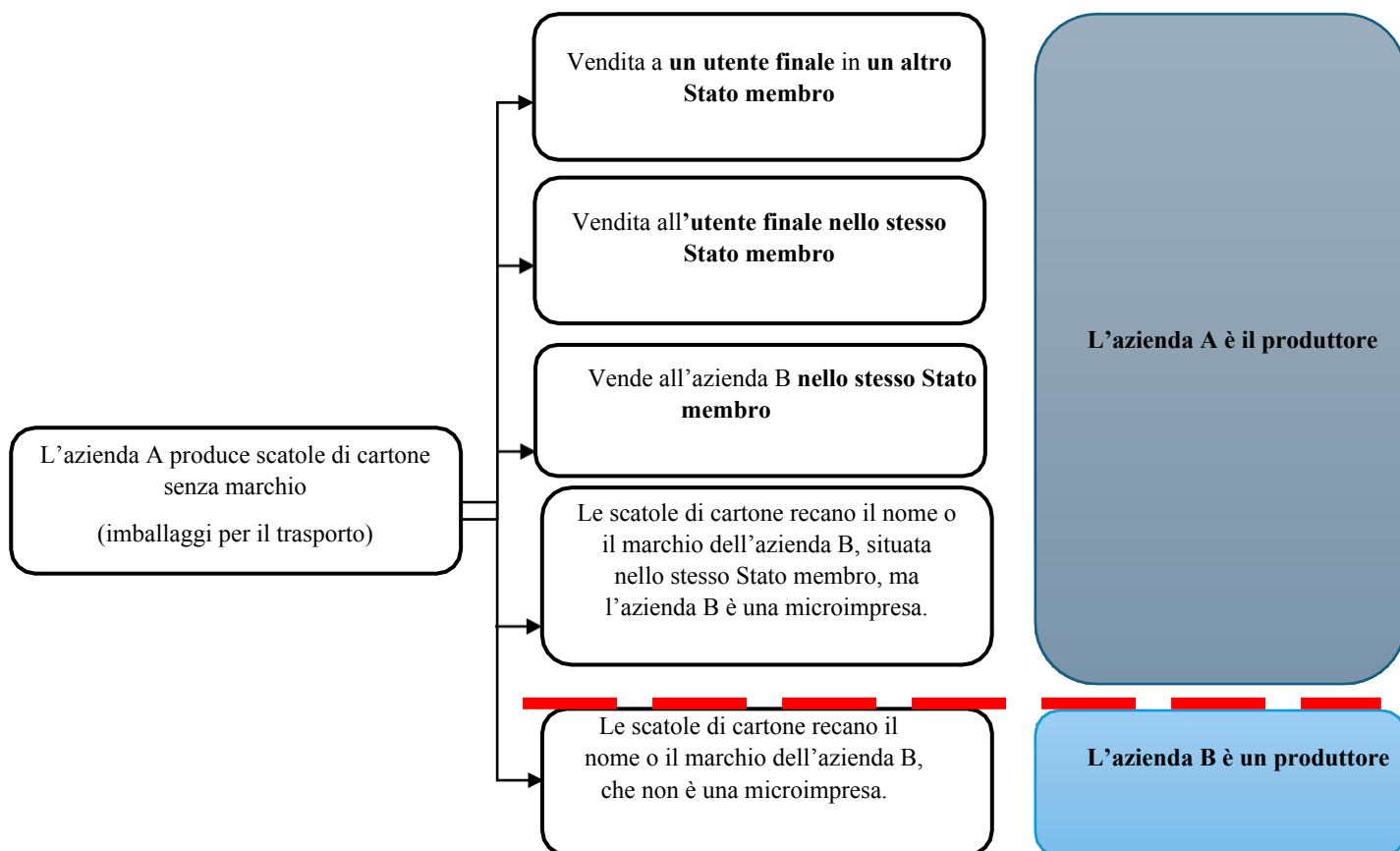
La definizione di «produttore» riguarda gli imballaggi utilizzati nella produzione primaria. Per «produzione primaria» si intende «la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti primari, comprese la raccolta, la mungitura e la produzione di animali d'allevamento prima della macellazione» ⁽³⁾. Il materiale da imballaggio, ad esempio la pellicola o le cinghie utilizzate per le balle di fieno, si considera immesso sul mercato, e quindi imballaggio, solo quando le balle vengono immesse sul mercato e non quando viene utilizzato in un processo di produzione, in questo caso nella stessa azienda agricola.

9) Chi è il «produttore» degli imballaggi da trasporto? NOVITÀ!

Il produttore degli imballaggi da trasporto deve essere identificato quando questi sono vuoti (si veda la spiegazione più sopra [«Chi è il fabbricante degli imballaggi da trasporto?»]).

Di seguito sono riportati alcuni esempi tipici di chi è il produttore degli imballaggi da trasporto:

- L'azienda A è il fabbricante di scatole di cartone standardizzate e senza marchio e le vende all'azienda B situata nello stesso Stato membro. In questo caso, l'azienda A sarebbe tipicamente il produttore. Ciò vale anche quando le scatole di cartone vengono vendute piatte e devono essere piegate.
- Se l'azienda A vende le scatole di cartone all'azienda C in un altro Stato membro e l'azienda C riempie le scatole per trasportare i prodotti imballati, allora l'azienda C sarebbe in genere il produttore in quello Stato membro.
- Se l'azienda A riempie le scatole di cartone e le vende a un utente finale in un altro Stato membro, allora l'azienda A sarebbe in genere considerata il produttore in quell'altro Stato membro.
- Se l'azienda A produce scatole di cartone con il nome o il marchio dell'azienda B, allora l'azienda B diventa in genere il fabbricante e il produttore delle scatole in quello Stato membro. Tuttavia, se l'azienda B è una microimpresa, allora l'azienda A è il fabbricante e il produttore in quello Stato membro.



Ulteriori chiarimenti sulla definizione di «produttore di imballaggi» sono disponibili nella sezione 3 del documento di orientamento della Commissione.

10) Chi è il «produttore» nei casi in cui l'imballaggio di vendita sia utilizzato anche a fini di trasporto? NOVITÀ!

L'imballaggio di vendita è definito nel PPWR come «imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita composta da prodotti e imballaggio destinata all'utente finale presso il punto vendita», mentre l'imballaggio di trasporto è definito come «imballaggio concepito per facilitare la movimentazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, al fine di prevenire danni al prodotto causati dalla movimentazione e dal trasporto».

Per definizione, l'imballaggio di trasporto serve quindi a trasportare una o più unità di vendita e non sostituisce l'imballaggio di vendita sottostante. Se l'imballaggio di vendita viene utilizzato anche a fini di trasporto, esso rimane parte integrante del prodotto imballato fornito all'utente finale e non viene immesso sul mercato come imballaggio di trasporto vuoto.

Pertanto, anche se l'imballaggio svolge anche una funzione di trasporto, esso rimane comunque un imballaggio di vendita ai fini dell'individuazione del produttore. Il produttore sarebbe l'operatore economico che riempie l'imballaggio e mette a disposizione per la prima volta il prodotto imballato nello Stato membro interessato. Tuttavia, la valutazione dovrebbe sempre essere effettuata caso per caso, tenendo conto della progettazione dell'imballaggio, dell'uso previsto e delle circostanze specifiche della catena di approvvigionamento.

11) Perché l'espressione «messa a disposizione sul mercato» si riferisce talvolta al mercato dell'Unione e altre volte al territorio di uno Stato membro?

Le definizioni di «messa a disposizione sul mercato» (articolo 3, paragrafo 1, punto 9) e di «immissione sul mercato» (articolo 3, paragrafo 1, punto 10) si riferiscono al mercato dell'Unione. Tali definizioni si applicano in tutto il PPWR, riflettendo l'armonizzazione dei requisiti che si applicano direttamente agli operatori economici.

Tuttavia, nelle disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, quali gli obiettivi di riduzione e riciclaggio dei rifiuti, la raccolta differenziata e la responsabilità estesa del produttore, i requisiti sono rivolti principalmente agli Stati membri.

Per riflettere l'ambito di applicazione territoriale dei requisiti sopra menzionati, il regolamento utilizza il termine «messa a disposizione sul territorio di uno Stato membro» (articolo 3, paragrafo 1, punto 11). La definizione ha lo stesso significato di quella di «messa a disposizione sul mercato», con l'unica differenza che circoscrive le azioni al territorio di uno Stato membro anziché al mercato dell'Unione.

12) Come possono i produttori sapere se un prodotto imballato è messo a disposizione di un utente finale o se viene ulteriormente messo a disposizione?

Si considera che un prodotto sia stato *messo a disposizione sul mercato* quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale. Un **utente finale**, sia esso un consumatore o un utente finale professionale, è una persona fisica o giuridica alla quale viene messo a disposizione un prodotto **e che non lo mette ulteriormente a disposizione sul mercato nella forma in cui è stato fornito**.

Il fattore determinante **non** è quindi **lo status giuridico del destinatario**, ma **il modo in cui il prodotto viene utilizzato**. Un utente finale professionale è considerato tale quando utilizza il prodotto nell'ambito delle proprie attività o del proprio processo produttivo e non lo rivende né lo reimmette in altro modo sul mercato nella stessa forma.

Un produttore di un prodotto imballato dovrebbe essere in grado di determinare, in base alla natura dell'imballaggio e ai canali di commercializzazione e distribuzione scelti, se il destinatario previsto sia un utente finale (consumatore o professionista) o un acquirente commerciale che rivenderà il prodotto imballato in un altro Stato membro.

Va osservato che **le società di logistica** che ricevono merci imballate, quali prodotti importati da paesi terzi, e svolgono attività di movimentazione (ad esempio, disimballaggio, reimballaggio o suddivisione dei prodotti in quantità minori) **non sono considerate utenti finali**.

13) Gli imballaggi utilizzati per spedire parti di prodotti tra siti di produzione, a fini di completamento o assemblaggio, sono considerati immessi sul mercato e quindi soggetti alle norme del PPWR? NOVITÀ!

L'articolo 3, paragrafo 10, del PPWR stabilisce che l'«immissione sul mercato» avviene al momento della «prima messa a disposizione dell'imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell'Unione». L'articolo 3, paragrafo 9, del PPWR definisce «messa a disposizione sul mercato» «qualsiasi fornitura di imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito».

Gli imballaggi devono essere conformi alle norme del PPWR al momento dell'immissione sul mercato. Se un imballaggio non è ancora stato immesso sul mercato, ad esempio se è stato prodotto dall'azienda responsabile anche dei componenti del prodotto e non ha fatto parte di alcuna transazione commerciale, non sarà soggetto alle norme del PPWR.

Tuttavia, se un'azienda utilizza imballaggi di trasporto che non ha fabbricato essa stessa per spedire componenti tra due delle proprie sedi, si applicano le norme del PPWR, poiché l'imballaggio è considerato immesso sul mercato.

Ulteriori chiarimenti

14) I tappi a corona per le bottiglie di bevande sono un componente integrato o separato?

I tappi a corona per bottiglie di vetro sono considerati componenti separati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 44, del regolamento. Tali chiusure, che non sono fissate in modo permanente alla bottiglia, devono essere separate completamente e in modo permanente dall'unità di imballaggio principale per consentire l'accesso al prodotto e, pertanto, per garantire la funzionalità dell'unità di imballaggio. Il futuro atto delegato sulla progettazione per il riciclaggio (DfR) specificherà ulteriormente le norme relative ai componenti integrati e separati.

15) Le deroghe previste dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽³⁾ sono applicabili a tutti gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose? Le deroghe sono applicabili anche al trasporto di merci non pericolose? AGGIORNATO!

Le disposizioni in materia di riciclabilità, contenuto riciclato e obiettivi di riutilizzo prevedono deroghe specifiche per gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Se l'imballaggio è utilizzato per il trasporto di merci pericolose in conformità alla direttiva 2008/68/CE, anche se non richiede l'omologazione ONU, ad esempio gli imballaggi utilizzati con la marcatura «quantità limitate» (LQ), si applicano le deroghe del PPWR.

Per gli imballaggi omologati dall'ONU utilizzati per il trasporto di merci non pericolose, si applicano le norme del PPWR.

³ [Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose](#)

III. SOSTANZE CHE DESTANO PREOCCUPAZIONE

- 1) Nella definizione di «sostanze che destano preoccupazione» (SoC), che fa riferimento all'ESPR, le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 27, lettere a), b), c) e d) dell'ESPR devono essere considerate cumulative? Come va intesa la formulazione *«incide negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui è presente»*?

È sufficiente che sia soddisfatta una sola delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell'articolo 2, paragrafo 27, dell'ESPR affinché una sostanza sia considerata una SoC⁴.

Per quanto riguarda il significato della formulazione *«influisce negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio...»*, la Commissione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) stanno attualmente conducendo uno studio volto a identificare le sostanze che destano preoccupazione (SoC) che potrebbero influire sulla salute umana e incidere sulla riutilizzabilità e sulla riciclabilità degli imballaggi.

- 2) Qual è la differenza tra sostanze e sostanze che destano preoccupazione (SoC)? Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR) e il regolamento sui prodotti di plastica (PPWR) trattano le sostanze che destano preoccupazione (SoC) allo stesso modo?

La definizione di sostanze che destano preoccupazione (SoC) fa riferimento all'ESPR (articolo 3, paragrafo 1, quarto comma del regolamento), il che significa che le sostanze che destano preoccupazione sono definite allo stesso modo sia nel PPWR che nell'ESPR. L'ESPR stabilisce i criteri per l'identificazione delle sostanze che destano preoccupazione. Tali criteri si basano principalmente sulle loro proprietà pericolose e sulla classificazione ai sensi del regolamento CLP⁵, ma includono anche un riferimento agli effetti negativi sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui sono presenti⁶. Le condizioni *non* sono cumulative, il che significa che se una **delle condizioni** è soddisfatta, la sostanza è considerata una SoC.

⁴ Le domande frequenti (FAQ) sull'ESPR sono disponibili qui: [Circabc](#).

⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (*GU L 353 del 31/12/2008, pagg. 1–1355*).

⁶ Ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento ESPR, per «sostanza che desta preoccupazione» si intende una sostanza che:

- a) soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;
- b) è classificata nella parte 3 dell'allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008 in una delle seguenti classi o categorie di pericolo:
 - a. categorie di cancerogenicità 1 e 2;
 - b. categorie 1 e 2 di mutagenicità sulle cellule germinali;
 - c. tossicità per la riproduzione, categorie 1 e 2;
 - d. categorie 1 e 2 di effetti di interferenza endocrina per la salute umana;
 - e. interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, categorie 1 e 2;
 - f. proprietà di persistenza, mobilità e tossicità o di elevata persistenza ed elevata mobilità;
 - g. proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità o di elevata persistenza ed elevato bioaccumulo;
 - h. sensibilizzazione respiratoria, categoria 1;
 - i. sensibilizzazione cutanea di categoria 1;
 - j. pericolosità per l'ambiente acquatico — categorie croniche da 1 a 4;
 - k. pericoloso per lo strato di ozono;
 - l. tossicità specifica per organi bersaglio — categorie di esposizione ripetuta da 1 a 2;
 - m. tossicità per organi bersaglio specifici — categorie di esposizione singola 1 e 2.
- c) è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1021; oppure

- d) influisce negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali contenuti nel prodotto in cui è presente.

3) In che modo il PPWR gestirà l'aggiunta di sostanze che destano preoccupazione (SoC) e l'uso di materiali riciclati?

L'obiettivo del regolamento è ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione (SoC) negli imballaggi. Ciò avverrà, in una prima fase, attraverso l'identificazione delle sostanze che destano preoccupazione e, successivamente, attraverso la loro limitazione, qualora siano rilevanti per il riciclaggio, mediante i criteri DfR da adottare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del PPWR, oppure attraverso l'aggiornamento delle restrizioni REACH per le sostanze che incidono sulla salute umana o sull'ambiente. L'identificazione delle sostanze rilevanti è in corso nell'ambito di uno studio condotto dalla Commissione e dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

4) Quante sostanze potrebbero rientrare nella definizione di sostanze che destano preoccupazione (SoC)?

Non esiste un numero definito né un elenco delle sostanze che destano preoccupazione (SoC) presenti negli imballaggi. Lo studio, che la Commissione e l'ECHA stanno conducendo per adempiere all'obbligo di attuazione stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, esaminerà tale questione e fornirà un elenco delle SoC sulla base delle informazioni attualmente disponibili relative alla produzione di imballaggi e al trattamento dei rifiuti. Esistono diverse fonti di informazione che possono essere consultate per ciascun criterio elencato all'articolo 2, paragrafo 27, del regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) al fine di identificare le sostanze che destano preoccupazione (ad esempio l'«elenco delle sostanze candidate che destano estrema preoccupazione ai fini dell'autorizzazione» gestito dall'ECHA⁷; anche l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele⁸ potrebbe essere utilizzato come fonte per l'identificazione delle SoC.

5) In che modo il fornitore di imballaggi è tenuto a rispettare i requisiti relativi ai dati sulle sostanze che destano preoccupazione (SoC)?

Gli obblighi dei fornitori di imballaggi sono specificati nell'articolo 16 del PPWR. Di conseguenza, i fornitori devono fornire al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché quest'ultimo possa dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, sia in formato cartaceo che elettronico. I fabbricanti necessitano di queste informazioni da parte dei fornitori di materiali di imballaggio o dei trasformatori per identificare i PFAS o altre SoC presenti negli imballaggi e redigere la dichiarazione di conformità che attesti il rispetto dell'articolo 5 del PPWR.

6) A quale valore sono fissati i limiti di concentrazione per le sostanze chimiche di interesse (SoC)?

Il regolamento prevede l'obbligo di ridurre al minimo il contenuto di sostanze che destano preoccupazione (SoC) nei materiali e nelle emissioni. Il principio guida fondamentale è la tutela della salute umana e dell'ambiente, ovvero occorre evitare effetti negativi inaccettabili. Il regolamento non stabilisce un limite di concentrazione generale per le sostanze che destano preoccupazione (SoC). Tuttavia, sono fissati limiti di concentrazione specifici per determinate sostanze (ad esempio i PFAS e alcuni metalli pesanti).

Si prevede che ulteriori informazioni e conoscenze sulle sostanze che destano preoccupazione (SoC) deriveranno dallo studio attualmente in corso condotto dalla Commissione e dall'ECHA. Tuttavia, le sostanze che soddisfano i criteri relativi alle sostanze che destano preoccupazione (SoC) possono già essere identificate dal fabbricante sulla base della definizione esistente di SoC. I criteri relativi alle sostanze che destano preoccupazione (SoC) si riferiscono

⁷<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>.

⁸ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive

67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (*GU L 353 del 31.12.2008, pagg. 1–1355*).

principalmente alle proprietà pericolose, ma includono anche, caso per caso, considerazioni relative al riciclaggio e al riutilizzo.

La possibilità di stabilire nuovi limiti di concentrazione per le sostanze organosiliconiche (SoC) negli imballaggi potrebbe derivare dalla valutazione che la Commissione dovrà effettuare entro il 2033, la quale valuterà se il regolamento abbia contribuito in misura sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di SoC negli imballaggi. Inoltre, la Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, per limitare la presenza di SoC che incidono negativamente sul riciclaggio.

7) Qual è la data di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del PPWR?

Il regolamento, e quindi l'obbligo di ridurre al minimo il contenuto di sostanze che destano preoccupazione, entrerà in vigore il 12 agosto 2026. Già la direttiva PPWD prevedeva l'obbligo di ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione nelle emissioni, nelle ceneri o nei percolati quando gli imballaggi o i loro residui di rifiuti da imballaggio vengono inceneriti o smaltiti in discarica, e ha fissato limiti di concentrazione specifici per quattro metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente).

8) In che modo i fabbricanti possono dimostrare la conformità all'articolo 5, paragrafo 1, relativo all'obbligo di ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi? NOVITÀ!

Il principio generale stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, deve essere valutato in linea con l'allegato C (Riduzione al minimo delle sostanze o dei preparati pericolosi e dimostrazione della conformità) della norma armonizzata vigente EN 13428_2004 «Imballaggi — Requisiti specifici relativi alla produzione e alla composizione — Prevenzione mediante riduzione alla fonte». Tale allegato descrive le misure che devono essere adottate dall'operatore economico responsabile dell'immissione sul mercato di un determinato imballaggio al fine di determinare e dimostrare la riduzione al minimo.

9) La norma armonizzata EN 13428:2004 è ancora applicabile per garantire la conformità ai requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione (SoC)? AGGIORNAMENTO!

I requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione (SoC) sono stati rafforzati nel PPWR. Ai sensi del PPWR, gli imballaggi devono essere fabbricati in modo tale da ridurre al minimo la *«presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione»*, sia nel materiale stesso che nelle emissioni o nei rifiuti prodotti. Inoltre, il regolamento collega esplicitamente tali requisiti agli effetti sul riutilizzo, sul riciclaggio e sulla sicurezza chimica, piuttosto che limitarsi allo smaltimento a fine vita. La norma EN 13428:2004 si concentra principalmente sulla riduzione al minimo delle sostanze pericolose nelle emissioni e nello smaltimento, non sugli impatti olistici del ciclo di vita, come richiesto dall'articolo 5 del PPWR. Inoltre, la norma non riflette l'ambito di pericolo ampliato del PPWR, che copre le sostanze SVHC ai sensi del regolamento REACH, le classi di pericolo CLP e gli impatti sulla riciclabilità.

Pertanto, l'allegato C della norma armonizzata esistente EN 13428:2004 ⁹ relativo alla *«riduzione al minimo delle sostanze o dei preparati pericolosi e alla dimostrazione della conformità»* non può più creare una presunzione di conformità alle nuove norme relative ai SoC. Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile la norma armonizzata aggiornata, è possibile utilizzare la norma esistente EN 13428:2004.

⁹ Norme armonizzate pubblicate nella [comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio \(GU C 44 del 19 febbraio 2005\)](#), EN 13428:2004 «Imballaggi – Requisiti specifici relativi alla produzione e alla composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte».

10) In che modo i produttori possono dimostrare la conformità all'articolo 5, paragrafo 4, relativo al valore limite per i metalli pesanti negli imballaggi? NOVITÀ!

Non si tratta di un nuovo obbligo. I produttori erano già tenuti a rispettare tale obbligo ai sensi dell'articolo 11 della direttiva abrogata sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio¹⁰. Per dimostrare la conformità, si raccomanda di utilizzare il rapporto CEN CR 13695-1/2000 *«Imballaggi – Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti e di altre sostanze pericolose presenti negli imballaggi e del loro rilascio nell'ambiente – Parte 1: Requisiti per la misurazione e la verifica dei quattro metalli pesanti presenti negli imballaggi»*.

11) L'obbligo di ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione (SoC) negli imballaggi si applica a tutti gli operatori economici?

L'obbligo si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato, secondo la definizione contenuta nel regolamento (articolo 3, paragrafo 1, punto 10). Il fabbricante che immette gli imballaggi sul mercato o un fornitore, nel caso in cui il fabbricante sia una microimpresa, deve assicurarsi che le disposizioni siano rispettate.

12) A partire da quando si applica l'obbligo di ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione (SoC) per gli imballaggi che non sono a contatto con gli alimenti?

L'obbligo generale di ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione (SoC) di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e i limiti relativi a quattro metalli pesanti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, si applicano a tutti gli imballaggi a partire dal 12 agosto 2026. I limiti fissati all'articolo 5, paragrafo 5, per i PFAS si applicheranno esclusivamente ai materiali a contatto con gli alimenti.

13) Gli Stati membri possono presentare dati su una sostanza che ritengono preoccupante entro il 31 dicembre 2025. Se gli Stati membri informano la Commissione in merito a nuove sostanze che destano preoccupazione, tali informazioni saranno accessibili prima che la Commissione presenti la sua relazione nel 2026?

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del PPWR, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle sostanze che destano preoccupazione (SoC) entro il 31 dicembre 2025. Tali informazioni saranno prese in considerazione nell'elaborazione dello studio. Il monitoraggio delle sostanze che destano preoccupazione (SoC) costituisce un compito permanente della Commissione.

14) La deroga per gli imballaggi in vetro introdotta dalla decisione 2001/171/CE della Commissione ¹¹in relazione ai livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio continua ad applicarsi?

La decisione 2001/171/CE della Commissione continua ad applicarsi e non è stata abrogata dal PPWR. Ciò significa che gli imballaggi possono superare il limite di concentrazione di 100 ppm in peso per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, qualora tale superamento sia dovuto all'aggiunta di vetro riciclato. Non è consentito introdurre intenzionalmente piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente durante il processo di fabbricazione. La Commissione può adottare atti delegati

¹⁰ [Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio](#)

¹¹ Decisione della Commissione del 19 febbraio 2001 che stabilisce le condizioni per una deroga relativa agli imballaggi in vetro in relazione ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (*GU L 62 del 2.3.2001, pagg. 20–21*).

atti volti a modificare il limite stabilito all'articolo 5, paragrafo 4, ma solo al fine di ridurre la somma consentita dei livelli di concentrazione. La Commissione non è autorizzata a prorogare la data di applicazione delle restrizioni relative ai metalli pesanti previste dalla direttiva PPWR.

15) Il regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali a contatto con gli alimenti, il regolamento (UE) n. 10/2011¹² sugli articoli in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, il regolamento (UE) n. 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti e il regolamento REACH saranno modificati in riferimento al divieto sui PFAS previsto dal PPWR?

Il PPWR non stabilisce un divieto relativo ai PFAS, ma fissa piuttosto livelli massimi di concentrazione. Inoltre, non è previsto che i limiti relativi ai PFAS contenuti nel PPWR vengano recepiti in altre normative «verticali» dell'UE. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, la Commissione effettuerà una valutazione per determinare la necessità di modificare o abrogare la restrizione sui PFAS prevista dal PPWR qualora vengano individuate sovrapposizioni con restrizioni o divieti sull'uso dei PFAS ai sensi del regolamento FCM, del regolamento REACH o del regolamento POP.

16) Le restrizioni relative ai PFAS di cui all'articolo 5, paragrafo 5, si applicano sia ai PFAS aggiunti intenzionalmente sia a quelli presenti in modo non intenzionale?

La restrizione sui PFAS adottata dal regolamento PPWR non opera alcuna distinzione tra PFAS aggiunti intenzionalmente e PFAS presenti in modo non intenzionale. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, si applicano a entrambi. Va osservato che i risultati preliminari delle analisi di laboratorio sui PFAS condotte su una serie di imballaggi selezionati¹³ hanno dimostrato che, nella pratica, solo gli imballaggi in cui i PFAS sono stati aggiunti intenzionalmente darebbero risultati superiori ai valori limite per i PFAS.

17) Le restrizioni si applicano solo ai materiali utilizzati nella produzione degli imballaggi o anche ai materiali e ai relativi inchiostri, vernici, colle e adesivi?

I limiti si applicano all'unità di imballaggio nel suo complesso, compresi gli inchiostri, le vernici, le colle e gli adesivi associati immessi sul mercato dal fabbricante. Quest'ultimo è il soggetto responsabile della redazione della documentazione tecnica necessaria a dimostrare la conformità (per ulteriori informazioni, si veda il documento di orientamento della Commissione).

18) Verrà pubblicato un elenco dei PFAS oggetto del divieto (con i numeri CAS per l'identificazione)?

Non verrà pubblicato un elenco dei PFAS soggetti a questa restrizione. I limiti si applicano a tutti i PFAS che rientrano nella definizione fornita nel PPWR e che potrebbero essere contenuti o contaminare l'imballaggio.

19) Come saranno applicati i limiti relativi ai PFAS, considerando che a livello dell'UE non esistono metodologie armonizzate per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti?

¹² Regolamento (UE) n. 10/2011 del 14 gennaio 2011 relativo ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti (GU L 012 del 15.1.2011)

¹³ Skedung L.1 e Bjarnemark F.1: Un flusso di lavoro armonizzato per le prove di conformità relative ai PFAS ai sensi del regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e delle restrizioni universali emergenti: un caso di studio sugli imballaggi a contatto con gli alimenti. 1RISE Research Institutes of Sweden

Come spiegato nel documento orientativo della Commissione, quest'ultima si sta adoperando per garantire un approccio armonizzato da parte delle autorità nazionali di vigilanza del mercato nell'applicazione dei limiti relativi ai PFAS. Sono in corso intensi lavori che coinvolgono le parti interessate del settore industriale, le associazioni della società civile e le autorità competenti degli Stati membri, con l'obiettivo di elaborare un protocollo di prova armonizzato per i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. Questo filone di lavoro prevede la collaborazione con l'EURL sui materiali a contatto con gli alimenti, che coordina la rete dei laboratori nazionali di riferimento per i materiali a contatto con gli alimenti.

20) Poiché il punto di partenza per l'applicazione dei limiti relativi ai PFAS sembra essere l'analisi del fluoro totale, quali laboratori offrono tale metodologia di analisi?

Esistono già numerosi laboratori commerciali e universitari che offrono analisi del fluoro totale e del fluoro organico totale. È prevedibile che molti altri laboratori commerciali e accreditati, in vista dei limiti sui PFAS previsti dal PPWR, investano nelle proprie capacità analitiche e che quelli che già lo fanno le potenzino.

21) Le «bombole in acciaio ricaricabili utilizzate per vari tipi di gas» (Allegato I del PPWR) devono essere conformi all'articolo 5, paragrafo 4, del PPWR, che fissa un valore limite di 100 mg/kg per i metalli pesanti? NOVITÀ!

Il trasporto di gas in bombole ricaricabili deve essere conforme alla direttiva 2008/68/CE¹⁴, che recepisce direttamente l'Accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR)¹⁵ come diritto vincolante dell'UE. L'ADR richiede recipienti a pressione a tenuta stagna (a tenuta di gas) e specifica, tramite norme, l'uso di leghe di rame-zinco-piombo che contengono piombo in concentrazioni molto superiori a quelle specificate nell'articolo 5, paragrafo 4, del PPWR. In tali circostanze, la restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del PPWR non è destinata ad applicarsi laddove i componenti di sicurezza prescritti dall'ADR non lascino alcuna alternativa tecnicamente fattibile. Ciò è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, del PPWR, secondo cui, in caso di conflitto tra il PPWR e la direttiva 2008/68/CE, prevale quest'ultima.

¹⁴ [Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose](#)

¹⁵ [Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada \(ADR 2025\) | UNECE](#)

IV. RICICLABILITÀ

1) Nel contesto della valutazione del grado di riciclabilità:

- **come viene definita un'unità di imballaggio,**
- **qual è la differenza tra componenti integrati e separati, e**
- **qual è il corpo principale dell'unità di imballaggio?**

Un'«unità di imballaggio» è definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 45, del regolamento come un'unità, compresi eventuali componenti integrati o separati, che nel suo insieme svolge una funzione di imballaggio, quale il contenimento, la protezione, la movimentazione, la consegna, lo stoccaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti. Un'unità di imballaggio è indipendente dalle unità di imballaggio raggruppate o di trasporto, qualora queste ultime vengano scartate prima del punto di vendita. Il termine «unità di imballaggio» deve essere considerato equivalente a «unità di confezionamento», termine utilizzato anche nel PPWR. Anche i componenti integrati e separati sono definiti nel regolamento, rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, punti 43 e 44.

Un esempio illustrativo di unità di imballaggio è una bottiglia di plastica di ketchup messa a disposizione dei consumatori nel punto vendita. Tale bottiglia di ketchup è costituita dai seguenti componenti di imballaggio: bottiglia di plastica, coperchio rimovibile (ovvero pellicola pelabile), che in genere viene completamente rimosso dai consumatori per accedere al prodotto, etichetta e sistema di chiusura. Se un coperchio rimovibile deve essere separato completamente e in modo permanente dai consumatori per accedere al ketchup, allora dovrebbe essere considerato un componente separato. Per quanto riguarda il sistema di chiusura, in genere non è necessario che venga separato completamente e in modo permanente dai consumatori e viene quindi smaltito insieme alla bottiglia di ketchup. Supponendo che il sistema di chiusura su una bottiglia di ketchup non sia destinato a essere separato dai consumatori, dovrebbe essere considerato un componente integrato. Per quanto riguarda l'etichetta, essa è in genere applicata alla bottiglia di plastica e smaltita insieme alla bottiglia di ketchup. Pertanto, è considerata un componente integrato; in questo contesto, la bottiglia di plastica stessa costituisce il corpo principale dell'unità di imballaggio.

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe ritenere che il corpo principale dell'unità di imballaggio sia la parte dell'unità di imballaggio con la quota maggiore, in peso, ad eccezione della chiusura negli imballaggi flessibili.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, *«qualora un'unità di imballaggio comprenda componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e ai requisiti di riciclaggio su larga scala deve includere tutti i componenti integrati. Deve essere effettuata una valutazione separata per i componenti integrati che possono separarsi l'uno dall'altro a seguito di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita».*

2) **Se sul mercato non esiste un'alternativa riciclabile per un imballaggio specifico o per i suoi componenti, tale imballaggio o i suoi componenti potrebbero beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'articolo 6?**

Le deroghe agli obblighi di riciclabilità sono elencate all'articolo 6, paragrafo 11. La Commissione non è autorizzata a concedere ulteriori deroghe. Tuttavia, nel caso di imballaggi innovativi, segnalati alle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione deve valutare le richieste delle autorità competenti e aggiornare o adottare nuovi atti delegati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. Per «imballaggio innovativo» si intende *«un imballaggio fabbricato utilizzando nuovi materiali, che comporti un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la movimentazione o la consegna dei prodotti, nonché benefici ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi risultanti da una modifica di imballaggi esistenti avente come scopo principale il miglioramento della presentazione dei prodotti e della commercializzazione»* (articolo 3, paragrafo 1, punto 46).

La Commissione monitorerà l'impatto delle deroghe contenute nell'articolo 6, paragrafo 11, e delle deroghe relative agli imballaggi innovativi contenute nell'articolo 6, paragrafo 10, e potrà proporre modifiche al regolamento, se necessario.

Pertanto, se un imballaggio o i suoi componenti non rientrano nelle esenzioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 11, e non sono qualificabili come imballaggi innovativi, i produttori devono migliorare la progettazione degli imballaggi per renderli conformi alle linee guida sul DfR a partire dal 2030 o due anni dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, che specificano i requisiti del DfR. I componenti integrati non riciclabili possono ridurre il grado di riciclabilità di un'unità di imballaggio o possono addirittura rendere l'intera unità di imballaggio non conforme.

3) Qual è la procedura per la concessione della deroga e quali sono i tempi previsti per il suo completamento? Quali criteri specifici utilizza la Commissione per valutare il carattere innovativo?

La procedura è descritta nell'articolo 6, paragrafo 10. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per attuare la procedura nella propria legislazione nazionale, nel rispetto delle norme stabilite in tale disposizione.

I criteri sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 46, e la Commissione non prevede attualmente l'adozione di ulteriori orientamenti al riguardo. I produttori che si avvalgono di tale deroga ai requisiti di riciclabilità devono dimostrare la conformità a tali criteri nella documentazione tecnica.

4) Gli Stati membri possono applicare i propri criteri di eco-modulazione?

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera d), la Commissione definirà un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari, basati sui livelli di riciclabilità degli imballaggi, che i produttori dovranno versare per adempiere ai propri obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

Tale quadro armonizzato è necessario per garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE, prevenendo la frammentazione normativa ed eliminando l'incertezza giuridica per gli operatori economici, in particolare quelli che immettono imballaggi sul mercato in diversi Stati membri, incentivando al contempo una progettazione degli imballaggi più sostenibile. Regimi nazionali di eco-modulazione divergenti basati sulle prestazioni di riciclabilità potrebbero altrimenti creare ostacoli agli scambi e distorcere la concorrenza all'interno del mercato interno.

Il quadro armonizzato non fisserà gli importi effettivi di tali contributi, ma armonizzerà invece i criteri per la modulazione dei contributi di responsabilità estesa del produttore (EPR) in base al grado di riciclabilità ottenuto tramite la valutazione della riciclabilità. Fino all'entrata in vigore delle norme armonizzate in materia di eco-modulazione, gli Stati membri potranno continuare a modulare i contributi in base alla riciclabilità degli imballaggi, conformemente alle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva sui rifiuti di imballaggio (PPWD). Nel farlo, gli Stati membri devono tenere conto del potenziale impatto di tali misure sul mercato interno. Laddove le misure nazionali di eco-modulazione costituiscano regolamenti tecnici o norme che incidono sui prodotti, esse devono essere notificate alla Commissione in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535¹⁶ tramite il sistema di notifica TRIS.

A seguito dell'entrata in vigore dell'atto delegato sulla progettazione finalizzata al riciclaggio, che stabilirà un quadro armonizzato per l'ecomodulazione dei contributi EPR in base al grado di riciclabilità degli imballaggi, gli Stati membri saranno tenuti ad applicare tale quadro armonizzato. Tale obbligo mira a garantire l'applicazione coerente delle norme di ecomodulazione in tutta l'Unione e a salvaguardare la libera circolazione delle merci.

Tuttavia, gli Stati membri continueranno a poter applicare l'ecomodulazione ai contributi finanziari dei produttori sulla base di altri criteri, quali il contenuto riciclato, la presenza di sostanze che destano preoccupazione o la riutilizzabilità degli imballaggi. Qualora gli Stati membri decidano di introdurre l'ecomodulazione basata sulla presenza di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, saranno tenuti a tenere conto

¹⁶ la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un elevato livello comune di sicurezza informatica in tutta l'Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE) 2018/1972, e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (GU L 333 del 27.12.2022)

tenga conto dei criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio e del costo ambientale, che dovranno essere elaborati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9, entro la fine del 2026.

5) Se gli Stati membri non raggiungono gli obiettivi di riciclaggio, è previsto un meccanismo per tenerne conto nella valutazione della riciclabilità «su larga scala»?

La valutazione «su larga scala» si baserà su un obiettivo di riciclaggio del 55 %¹⁷ da raggiungere a livello dell'UE per ciascuna delle categorie di imballaggi elencate nella tabella 2 dell'allegato II. La Commissione è autorizzata a modificare l'elenco di tali categorie per adattarle agli sviluppi tecnici e scientifici in materia di imballaggi e gestione dei rifiuti di imballaggio. La valutazione «su larga scala» non si basa sui tassi di riciclaggio raggiunti a livello nazionale e pertanto non è necessario un meccanismo specifico nell'ambito di tale valutazione che tenga conto del fatto che un determinato Stato membro non abbia raggiunto specifici obiettivi di riciclaggio.

Tuttavia, è importante che tutti gli Stati membri si adoperino per ottimizzare i propri sistemi di raccolta, cernita e riciclaggio al fine di migliorare il tasso complessivo di riciclaggio a livello dell'Unione e la disponibilità di materie prime secondarie. Il regolamento prevede diverse misure di sostegno, quali l'obbligo di istituire sistemi di deposito e restituzione, etichette armonizzate obbligatorie per la raccolta differenziata dei rifiuti, l'obbligo per gli Stati membri di fissare obiettivi di raccolta obbligatori e il divieto di smaltire in discarica o incenerire gli imballaggi riciclabili. L'attuazione di tali requisiti contribuirà ad aumentare il tasso di riciclaggio complessivo nell'UE e consentirà così agli operatori economici di soddisfare il requisito di riciclaggio «su larga scala».

6) Qual è l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 11, lettera e), per gli alimenti per l'infanzia?

L'esenzione per gli alimenti per l'infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013¹⁸ deve essere interpretata in linea con la definizione fornita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f). Pertanto, l'esenzione non deve essere intesa come applicabile a tutti i succhi e le puree di frutta e agli altri prodotti commercializzati per il consumo da parte dei neonati.

7) La valutazione della riciclabilità «su larga scala» si baserà su tutti i rifiuti di imballaggio generati, indipendentemente dalla loro origine, dal settore o dal tipo?

La valutazione della riciclabilità «su larga scala» e i relativi obiettivi di riciclaggio del 55 % per tutti i materiali di imballaggio e del 30 % per il legno si riferiscono effettivamente a tutti i rifiuti di imballaggio generati e riciclati nell'UE, indipendentemente dalla loro origine (rifiuti domestici, commerciali e industriali), dal settore o dal tipo. Il calcolo del tasso di riciclaggio dovrebbe basarsi sulle norme vigenti per il calcolo dei tassi di riciclaggio stabilite nella decisione della Commissione 2005/270, come modificata, che sarà sostituita da una nuova decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7, del PPWR.

8) L'articolo 6 si applica agli imballaggi riutilizzabili per la vendita e il trasporto immessi sul mercato dell'UE prima dell'entrata in vigore dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento PPWR?

Il considerando (14) spiega che *«gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura stabiliti nel presente regolamento o in applicazione dello stesso»* (enfasi aggiunta). Gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti, compresi quelli presenti nelle scorte, non devono soddisfare i requisiti di sostenibilità

¹⁷ Per tutti i materiali, ad eccezione degli imballaggi in legno, per i quali la percentuale è del 30%.

¹⁸ Regolamento n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti destinati a fini medici speciali e ai sostituti totali della dieta per il controllo del peso, e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE e 1999/21/CE della Commissione, 2006/125/CE e 2006/141/CE, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pagg. 35–56)

non è necessario ritirarlo dal mercato.

L'articolo 6, paragrafo 2, prevede che tutti gli imballaggi immessi sul mercato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, siano riciclabili secondo i principi DfR ivi stabiliti. Tale obbligo si applica a ogni tipo di imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia riutilizzabile o monouso, o che si tratti di imballaggi di vendita, raggruppati o di trasporto.

Pertanto, poiché gli atti delegati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, devono essere adottati entro il 1° gennaio 2028, gli imballaggi riutilizzabili o da trasporto che i produttori avranno immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2030 potranno rimanere sul mercato anche se non conformi ai requisiti di riciclabilità. Per «immissione sul mercato» si intende ogni singola unità di imballaggio e non la progettazione dell'imballaggio.

9) Le esenzioni dai requisiti di riciclabilità per gli imballaggi realizzati in sughero, legno leggero, tessuto, ceramica, gomma, porcellana e cera sono valide fino al 2035?

L'articolo 6, paragrafo 1, richiede che tutti gli imballaggi siano riciclabili. L'articolo 6, paragrafo 11, stabilisce deroghe a tale requisito per determinati materiali di imballaggio e settori. La Commissione riesaminerà tali deroghe entro il 1° gennaio 2035 per valutare se sia opportuno mantenerle. Sulla base di tale valutazione, potrà proporre di modificarle o di abolirle.

Le deroghe relative agli imballaggi realizzati in sughero, legno leggero, tessuto, ceramica, gomma, porcellana e cera si applicano esclusivamente agli imballaggi di vendita e implicano che tali imballaggi non dovranno essere sottoposti alla valutazione di riciclabilità ai fini della determinazione della loro immissione sul mercato.

Tuttavia, l'obbligo di adeguare i contributi EPR in base alle prestazioni di riciclabilità si applicherà anche a tali imballaggi di vendita. La valutazione della riciclabilità di tali imballaggi sarà quindi effettuata esclusivamente al fine di determinare la modulazione del contributo EPR.

V. CONTENUTO RICICLATO NEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

1) Come deve essere dimostrata la conformità ai requisiti relativi al contenuto riciclato?

La conformità agli obiettivi relativi al contenuto riciclato previsti dal PPWR deve essere dimostrata nella documentazione tecnica relativa all'imballaggio, come specificato nell'Allegato VII. La conformità ai requisiti relativi al contenuto riciclato può essere illustrata come segue.

Un operatore economico immette sul mercato un vassoio in plastica realizzato in polietilene (PET) con un coperchio staccabile in polipropilene (PP). In questo caso, si potrebbe ipotizzare che il vassoio in PET e il coperchio in PP siano prodotti in stabilimenti di produzione diversi all'interno dell'UE e forniti all'operatore economico che assembla i componenti dell'imballaggio in un vassoio con coperchio, lo riempie di prodotto e, infine, lo immette sul mercato.

I due stabilimenti di produzione che realizzano, rispettivamente, il vassoio e il coperchio devono fornire ciascuno le informazioni relative alla conformità ai requisiti minimi di contenuto riciclato per i propri componenti, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni fornite da tali stabilimenti, l'operatore economico che alla fine immette sul mercato il vassoio con il coperchio (ovvero il fabbricante) deve redigere la documentazione tecnica che dimostri la conformità ai requisiti di legge in materia di contenuto riciclato.

Lo stesso principio si applica ai componenti intermedi degli imballaggi in plastica, agli imballaggi in plastica vuoti o a quelli pieni importati nell'UE. L'operatore economico deve inoltre garantire che i requisiti relativi al contenuto riciclato soddisfino i criteri di sostenibilità e di equivalenza, che saranno definiti negli atti di esecuzione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafi 9 e 10.

2) Cosa si intende per «media per stabilimento di produzione e per anno» nel contesto del contenuto riciclato negli imballaggi in plastica?

Per «impianto di produzione» si intende lo stabilimento industriale in cui vengono prodotti gli imballaggi. Per «media annuale» si intende la quantità di materiali riciclati (contenuto riciclato) presente in ciascun tipo e formato di imballaggio in plastica nel corso di un anno solare, prodotta per ciascun produttore in uno specifico impianto di produzione. L'impianto di produzione dovrà fornire la documentazione che dimostri che la fornitura media annua al produttore specifico soddisfa gli obiettivi relativi al contenuto riciclato.

I produttori solitamente realizzano diversi formati di imballaggio in un unico stabilimento di produzione e dovranno quindi calcolare gli obiettivi relativi al contenuto riciclato per ciascun tipo e formato di imballaggio.

L'atto di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 8, definirà le norme relative alle modalità di calcolo e verifica del contenuto riciclato negli imballaggi in plastica.

3) Gli adesivi, le vernici e gli inchiostri rientrano nei requisiti relativi al contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica?

Gli adesivi, le vernici e gli inchiostri non sono considerati plastica ai sensi del PPWR e pertanto non devono soddisfare i requisiti relativi al contenuto riciclato. Ciò vale indipendentemente dal fatto che rappresentino meno del 5% dell'unità di imballaggio.

4) Sono consentite le dichiarazioni ambientali relative al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica?

Le dichiarazioni ambientali relative al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica sono consentite qualora il contenuto riciclato superi i requisiti minimi applicabili stabiliti all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del PPWR.

L'articolo 14 specifica che l'operatore economico è autorizzato a formulare dichiarazioni ambientali relative a un'unità di imballaggio, alla parte dell'unità di imballaggio che contiene il contenuto riciclato o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall'operatore economico nel corso di un anno solare. Ciò è illustrato nella tabella sottostante.

Esempio	Contenuto riciclato del PPWR Requisiti	Dichiarazione ambientale relativa a:	Dichiarazione ambientale consentita
Bottiglia in plastica PET con un sistema di chiusura realizzato in PP	Bottiglia in PET: 30% Tappo in PP: 10%	Unità di imballaggio (bottiglia e sistema di chiusura)	Il contenuto riciclato supera il 30% per la bottiglia in PET o il 10% per il sistema di chiusura in PP.

Indipendentemente dalla scelta di riportare o meno dichiarazioni ambientali, la conformità ai requisiti di legge deve essere dimostrata nella documentazione tecnica.

5) Come fanno gli operatori economici a sapere quali requisiti relativi al contenuto riciclato devono soddisfare? AGGIORNATO!

I requisiti relativi al contenuto riciclato si applicano a qualsiasi componente in plastica degli imballaggi di vendita, di raggruppamento e di trasporto.

In primo luogo, l'operatore economico deve stabilire se l'imballaggio sia a contatto con gli alimenti. In secondo luogo, l'operatore economico deve determinare di quale polimero è composto l'imballaggio. Sulla base di queste informazioni, l'operatore economico può quindi stabilire quali requisiti relativi al contenuto riciclato debba soddisfare.

Questa logica è illustrata nella tabella seguente.

	Formato dell'imballaggio	1° passo: L'imballaggio è sensibile al contatto?	2° passo: Di quale polimero è composto?	Obiettivo applicabile per il 2030
Esempio A	Pellicola per l'avvolgimento dei pallet per il trasporto delle merci	Non sensibile al contatto	Diverso dal PET	Art. 7, paragrafo 1, lettera d), 35%
Esempio B	Cartone per bevande	Sensibile al contatto	Diverso dal PET	Art. 7, comma 1, lettera b), 10%
Esempio C	Monouso per bevande:	A contatto con alimenti	PET	Art. 7, par. 1, lett. c, 30%

6) I requisiti relativi al contenuto riciclato si applicano agli imballaggi immessi sul mercato prima del 2030?

I requisiti relativi al contenuto riciclato si applicano solo agli imballaggi immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, a seconda di quale delle due date sia posteriore. Tuttavia, non è previsto l'esaurimento delle scorte per gli imballaggi forniti ai produttori e non ancora immessi sul mercato da questi ultimi prima della data di scadenza.

7) Anche il tappo in plastica e l'etichetta di una bottiglia di vetro dovranno essere conformi ai requisiti relativi al contenuto riciclato? AGGIORNAMENTO!

L'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), esenta dai requisiti relativi al contenuto riciclato le parti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale di un'unità di imballaggio. Tale esenzione si applica esclusivamente alle parti in plastica e non si estende ai materiali non plastici.

A titolo esemplificativo, nel caso di una bottiglia di vetro con tappo metallico ed etichetta in plastica, il tappo metallico non è una parte in plastica e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione dei requisiti relativi al contenuto riciclato. Un'etichetta in plastica, invece, è esentata se il suo peso rappresenta meno del 5% del peso totale dell'unità di imballaggio, ovvero la bottiglia con tappo ed etichetta.

8) L'uso di plastica riciclata nei tappi di plastica è obbligatorio per il latte, ma non per gli imballaggi del latte in polvere per lattanti. Un operatore economico che utilizza gli stessi tappi per questi prodotti deve soddisfare gli obiettivi relativi al contenuto di plastica riciclata per conformarsi ai requisiti relativi agli imballaggi del latte?

A partire dal 2030, i produttori devono garantire che la parte in plastica degli imballaggi immessi sul mercato sia conforme agli obiettivi relativi al contenuto di materiale riciclato di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Il latte non è esente dai requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato. Pertanto, un produttore deve garantire che i tappi in plastica utilizzati per gli imballaggi del latte soddisfino tali requisiti. D'altra parte, i tappi in plastica per il latte in polvere per lattanti non sono tenuti a includere contenuto riciclato in virtù dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera g).

9) Esiste una differenza tra «imballaggi in plastica a contatto diretto» e «imballaggi immediati» così come utilizzati nelle esenzioni dell'articolo 7?

Il termine «imballaggio primario» si riferisce all'«(...) imballaggio a contatto diretto con il medicinale»¹⁹, mentre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 49, del PPWR, per «imballaggio a contatto diretto» si intende l'imballaggio destinato all'uso con alimenti e medicinali.

Nel contesto dei dispositivi medici e di altri medicinali, l'«imballaggio primario» rientrerà generalmente nella definizione di «imballaggio in plastica a contatto diretto» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 49, del PPWR e, sebbene i concetti non siano identici, essi devono essere intesi allo stesso modo ai fini dell'attuazione dell'articolo 7 del PPWR.

10) Qual è l'interazione tra gli obblighi di rendicontazione relativi al contenuto riciclato previsti dal PPWR e quelli previsti dalla SUPD?

L'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e b) della SUPD (ovvero gli obiettivi relativi al contenuto riciclato per le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato alla SUPD), e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della SUPD relativo alle relazioni degli Stati membri in materia rimangono in vigore fino al 1° gennaio 2030 o fino a tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sul calcolo del contenuto riciclato di cui all'articolo 7, paragrafo 8.

Esistono alcune differenze di ambito di applicazione tra il PPWR e la SUPD, di cui occorre tenere conto:

- Nella SUPD, l'obiettivo è a livello di Stato membro, mentre la PPWR stabilisce i requisiti per tipo/formato di imballaggio, calcolati come media per stabilimento di produzione e per anno.
- Nella SUPD non è prevista una soglia minima per i materiali compositi, mentre il PPWR prevede un'esenzione per la parte in plastica qualora questa rappresenti meno del 5% del peso dell'unità di imballaggio.
- Nella SUPD non è prevista alcuna deroga per gli imballaggi in plastica compostabili.

11) Requisiti relativi al contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica importati

Il regolamento (UE) 2022/1616 e le sue disposizioni (in particolare l'articolo 6) si applicano a tutte le materie plastiche riciclate destinate a materiali a contatto con gli alimenti immessi sul mercato dell'UE, compresi gli imballaggi importati.

¹⁹ Articolo 1, paragrafo 23, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)

Pertanto, gli importatori di materiali plastici con contenuto riciclato che intendono utilizzare tali materiali a contatto con gli alimenti, compresi gli imballaggi a contatto con gli alimenti, devono garantire che essi siano conformi

ai requisiti indicati di seguito. In caso di non conformità, tali materiali non possono essere immessi sul mercato per applicazioni a contatto con gli alimenti, compresi gli imballaggi a contatto con gli alimenti. Tuttavia, possono essere utilizzati per altri scopi. L'articolo 6 di tale regolamento prevede quanto segue:

- Raccolta separata dei rifiuti di plastica;
- Un certificato ottenuto tramite certificazione da parte di un organismo terzo delle attività di pretrattamento ai sensi dell'articolo 6, comprese tutte le attività dalla cernita al riciclaggio dei rifiuti di plastica;
- Prova che i materiali riciclati siano stati prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 10/2011.

VI. COMPOSTABILITÀ

- 1) L'articolo 9, paragrafo 1, impone un requisito di compostabilità per determinati tipi di imballaggi. Questi tipi di imballaggi saranno ammessi nel flusso dei rifiuti organici anche prima del 12 febbraio 2028?**

In effetti, il regolamento ha modificato la definizione di imballaggio per includere le bustine di tè e caffè che non vengono lasciate vuote dopo l'uso. Tali nuovi articoli di imballaggio saranno classificati come imballaggi quando il regolamento entrerà in vigore, ovvero il 12 agosto 2026.

Poiché l'articolo 9 sulla compostabilità si applica a partire dal 12 febbraio 2028, gli Stati membri *non sono tenuti* ad accettare tali imballaggi nel flusso dei rifiuti organici prima di tale data, ma sono *incoraggiati* a farlo.

- 2) Come dovrebbero comportarsi i produttori di fronte al fatto che non tutti gli impianti di compostaggio industriale operano in conformità alla norma EN 13432:2000? Gli operatori della gestione dei rifiuti in tutti gli Stati membri dovranno accettare gli imballaggi compostabili se certificati secondo la norma armonizzata EN 13432:2000?**

Sebbene il regolamento non affermi esplicitamente che gli impianti di compostaggio debbano operare in conformità alla norma armonizzata, la Commissione si aspetta che ciò avvenga effettivamente. Ad esempio, l'articolo 9, paragrafo 2, subordina la flessibilità degli Stati membri di aggiungere ulteriori articoli di imballaggio agli elenchi nazionali degli imballaggi obbligatoriamente compostabili all'esistenza di *«sistemi adeguati di raccolta dei rifiuti e infrastrutture di gestione dei rifiuti che garantiscano che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici»*. La Commissione garantirà che le associazioni che rappresentano il settore del compostaggio industriale siano pienamente coinvolte nell'elaborazione delle norme aggiornate sulla compostabilità industriale.

- 3) Se un prodotto è attualmente compostabile e presente sul mercato, gli operatori economici possono continuare a commercializzarlo dopo l'entrata in vigore e l'applicabilità del regolamento?**

La risposta è «sì», purché nel territorio dello Stato membro in cui l'operatore economico commercializza i propri prodotti esista un chiaro requisito giuridico che imponga che un determinato formato di imballaggio debba essere compostabile.

Come spiegato al punto 8 del documento di orientamento della Commissione, gli Stati membri hanno la possibilità, fino al 12 agosto 2026, di decidere che i formati di imballaggio aggiuntivi rispetto a quelli elencati all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), debbano essere compostabili nei loro territori.

VII. RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI

1) L'articolo 10, paragrafi 1 e 2, sulla riduzione al minimo degli imballaggi si applica a partire dal 1° gennaio 2030?

Sì. Sia l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, si applicano a partire dal 1° gennaio 2030. Fino alla fine del 2029 continuano ad applicarsi i requisiti essenziali della direttiva sui prodotti di plastica (PPWD) e, di conseguenza, anche la norma vigente EN 2004:13428. Ciò risulta dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

2) Come va intesa l'espressione «aumentare il volume percepito del prodotto» di cui all'articolo 10, paragrafo 2?

L'uso di determinate caratteristiche dell'imballaggio, quali doppie pareti o fondi falsi, non è consentito qualora ciò comporti un aumento del volume percepito del prodotto.

Di seguito viene fornito un esempio illustrativo per facilitare la comprensione.

Esempio	Riduzione al minimo dell'imballaggio	Scelte che potrebbero aumentare il volume percepito del prodotto
Vasetto in plastica o vetro da 50 ml per crema per il viso	I vasetti in plastica o vetro vengono ridotti a il minimo necessario per proteggere il prodotto al suo interno	L'uso di doppie pareti o fondi falsi per far sembrare che il contenuto della crema sia superiore a 50 ml L'uso di scatole di cartone attorno al barattolo che fanno sembrare che il contenuto della crema sia superiore a 50 ml

Inoltre, la valutazione d'impatto a sostegno della proposta legislativa del PPWR illustra alcuni esempi relativi all'«aumento del volume percepito del prodotto»²⁰.

Nel complesso, l'operatore economico deve dimostrare che le doppie pareti, i fondi falsi, i lembi frontali e gli strati aggiuntivi sono utilizzati solo in circostanze in cui la funzionalità dell'imballaggio non possa essere garantita in altro modo e/o nei casi in cui tali componenti aggiungano una funzionalità legittima all'imballaggio. Ciò dovrà essere dimostrato tramite test e comprovato nella documentazione tecnica, fornendo una giustificazione sufficiente.

3) Come saranno applicati i requisiti di riduzione al minimo degli imballaggi per i tipi e i formati di imballaggio diversi da quelli più comuni?

Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiederà agli organismi europei di normazione di elaborare o aggiornare, a seconda dei casi, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità ai requisiti di riduzione al minimo. Tali norme costituiranno un aggiornamento della norma esistente EN 13428:2004 per tenere conto dei criteri di prestazione modificati di cui all'allegato IV del regolamento e definiranno la metodologia per dimostrare la conformità ai requisiti di riduzione al minimo per tutti gli imballaggi. Una volta adottata, gli operatori economici potranno utilizzare la norma aggiornata e beneficiare così della presunzione di conformità al requisito di riduzione al minimo.

²⁰ [Valutazione delle opzioni per rafforzare i requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e altre misure volte a ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio – Ufficio delle pubblicazioni dell'UE](#), pagina 26: viene utilizzato un formato di imballaggio identico in termini di dimensioni, peso e volume per confezionare quantità diverse dello stesso tipo di viti. Nel primo caso, l'imballaggio contiene 100 viti, mentre nel secondo caso lo stesso imballaggio contiene 20 viti della stessa dimensione. Pertanto, il secondo caso (ovvero la confezione da 20 viti) è considerato un imballaggio eccessivo, sia in termini di volume che di peso della confezione.

Inoltre, per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, la Commissione chiederà agli organismi europei di normazione di elaborare norme che specifichino i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore delle pareti e lo spazio vuoto massimo.

4) Quali sono i «tipi e formati di imballaggio più comuni» di cui all'articolo 10, paragrafo 3?

La Commissione identificherà i «tipi e formati di imballaggio più comuni» nella sua prossima richiesta di normazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento PPWR.

Tali tipi e formati saranno individuati in collaborazione con l'industria e altre parti interessate e si baseranno sui dati di mercato disponibili in termini di unità immesse sul mercato, con un livello di dettaglio che tenga conto della funzionalità dell'imballaggio, del materiale e della forma dell'imballaggio, nonché del prodotto imballato. Nella formulazione della richiesta di normazione sarà preso in considerazione anche il potenziale di riduzione al minimo.

5) Quali imballaggi sono esenti dai requisiti di riduzione al minimo?

Sono esclusi dai requisiti di riduzione al minimo i seguenti imballaggi (articolo 10, paragrafo 2):

Prodotti o bevande imballati che beneficiano di un'indicazione geografica protetta dal diritto dell'Unione, ad esempio ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, dal regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose o dal regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, oppure che rientrano in un sistema di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143.

Se il design dell'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio ⁽⁶⁴⁾ o da diritti di design che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁵⁾, compresi gli accordi internazionali aventi efficacia in uno degli Stati membri. Affinché l'esenzione si applichi, il disegno o modello dell'imballaggio deve essere protetto prima dell'11 febbraio 2025 e l'applicazione dei requisiti di riduzione al minimo deve incidere sul disegno o modello dell'imballaggio in modo tale da alterarne la novità e il carattere individuale.

Se la forma dell'imballaggio costituisce un marchio che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 ⁽⁶⁶⁾ o della direttiva (UE) 2015/2436 ⁽⁶⁷⁾, compresi i marchi registrati ai sensi di accordi internazionali aventi efficacia in uno degli Stati membri. Affinché l'esenzione sia applicabile, il marchio deve essere protetto prima dell'11 febbraio 2025 e l'applicazione dei requisiti di minimizzazione deve incidere sull'imballaggio in modo tale che il marchio non sia più in grado di distinguere il prodotto contrassegnato da quelli di altre imprese.

Se l'operatore economico intende avvalersi di tali esenzioni, dovrà fornire prove al riguardo nella documentazione tecnica. Non sarà sufficiente fornire un numero di licenza. Sarà inoltre necessario dimostrare l'esistenza e la valutazione di altre condizioni.

6) In che modo la «forma» dell'imballaggio influirà sulla valutazione della riduzione al minimo dell'imballaggio?

In primo luogo, l'operatore economico dovrà valutare se il proprio imballaggio rientri nell'esenzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), relativa alle forme che costituiscono marchi protetti e se siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale disposizione per l'esenzione dai requisiti di riduzione al minimo. La verifica di tali condizioni deve essere dimostrata dall'operatore economico.

Se l'imballaggio non rientra nell'esenzione, gli operatori economici applicheranno la norma armonizzata aggiornata sulla metodologia per la valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi che sarà richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3. Tale norma armonizzata aggiornata terrà conto della forma dell'imballaggio nella propria metodologia. Ad esempio, se una forma specifica è necessaria per garantire la funzionalità dell'imballaggio, come la progettazione per una manipolazione sicura, la sicurezza a prova di bambino, la protezione contro la manomissione, il furto e la contraffazione, le avvertenze di pericolo o caratteristiche specifiche del prodotto.

7) Qual è il rapporto tra il requisito di riduzione al minimo previsto dal PPWR e quelli previsti dall'ESPR?

Il principio generale è che gli atti adottati ai sensi dell'ESPR assumono un ruolo guida nella regolamentazione dei prodotti solo quando gli aspetti relativi alla loro sostenibilità ambientale non possono essere o non sono stati affrontati in modo completo e adeguato da altri strumenti. Questo principio si applica anche agli imballaggi. Come spiegato nel considerando 25 dell'ESPR, se necessario, l'ESPR può integrare il PPWR stabilendo requisiti basati sul prodotto che si concentrano sull'imballaggio di prodotti specifici. L'ESPR non stabilirà tuttavia requisiti generali di progettazione ecocompatibile o di sostenibilità per gli imballaggi in quanto categoria di prodotti, poiché tali requisiti sono già definiti nel PPWR.

VIII. ETICHETTATURA

1) I requisiti di etichettatura per gli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applicheranno a livello di ogni singolo imballaggio?

Gli imballaggi riutilizzabili devono essere progettati in modo da garantire un numero minimo di cicli di riutilizzo, che sarà stabilito nell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. L'obbligo di calcolare e comunicare il numero di cicli di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto riutilizzabili dipenderà dal tipo di sistema di riutilizzo. In particolare, i sistemi di riutilizzo a ciclo aperto privi di un gestore del sistema sono esentati da tale obbligo e dall'obbligo di recare un'etichetta di imballaggio riutilizzabile e un codice QR.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, gli imballaggi di trasporto riutilizzabili che circolano all'interno di sistemi a ciclo chiuso dovranno recare un'etichetta di imballaggio riutilizzabile e un codice QR o un altro supporto dati digitale aperto standardizzato che consenta la tracciabilità del singolo imballaggio e il calcolo dei suoi cicli di riutilizzo. Le norme dettagliate, compresa l'etichetta che informa i consumatori che un imballaggio è riutilizzabile, saranno chiarite nell'atto di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6. Tale atto specificherà inoltre le situazioni in cui si ritiene che un codice QR individuale e il tracciamento dei cicli di utilizzo non siano fattibili e che il calcolo dei cicli possa quindi essere effettuato sulla base di una stima media.

2) In quali circostanze le etichette, i marchi, i simboli o le iscrizioni sono considerati fuorvianti?

Marchi, simboli, etichette o iscrizioni non devono indurre in errore i consumatori riguardo ai requisiti di sostenibilità degli imballaggi, quali la loro riciclabilità, il contenuto riciclato, la riutilizzabilità, la compostabilità, il contenuto a base biologica, il contenuto di sostanze pericolose o le opzioni di gestione dei rifiuti (articolo 12, paragrafo 8).

Per comprendere meglio il concetto di dichiarazione fuorviante, si rimanda alla direttiva (UE) 2024/825²¹ «Empowering Consumers for the Green Transition» (Dare ai consumatori gli strumenti per la transizione verde). Le dichiarazioni sono considerate fuorvianti se inducono i consumatori a prendere decisioni che altrimenti non avrebbero preso.

3) Un imballaggio deve recare l'etichetta nazionale del sistema di deposito e restituzione (DRS) quando viene importato da uno Stato membro a un altro?

L'etichettatura degli imballaggi soggetti ai sistemi obbligatori di deposito e restituzione non è stata armonizzata nel PPWR. Pertanto, i prodotti dovranno essere conformi all'etichetta DRS dello Stato membro in cui sono immessi sul mercato. Gli Stati membri possono richiedere che tali imballaggi siano contrassegnati con un'«etichetta a colori armonizzata», come specificato all'articolo 12, paragrafo 1, quarto comma. Se i prodotti vengono importati nell'ambito di importazioni private, ovvero direttamente dall'utente finale e senza l'intenzione di commercializzarli, ciò non è considerato «immissione sul mercato». Gli Stati membri non possono vietare l'apposizione di etichette DRS in vigore in altri Stati membri.

4) Quali sono le sostanze che destano preoccupazione che devono essere identificate in base ai requisiti di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 7, secondo comma?

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta attualmente conducendo uno studio per identificare le sostanze che destano preoccupazione (SoC) presenti negli imballaggi che potrebbero incidere sulla salute umana e quelle che possono influire sulla riutilizzabilità e sulla riciclabilità degli imballaggi. Sulla base di tali risultati, la Commissione elaborerà un atto di esecuzione che stabilisca la metodologia per l'etichettatura delle SoC mediante etichettatura digitale.

²¹ Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde attraverso una migliore protezione contro le pratiche sleali e una migliore informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024)

IX. DICHIARAZIONI AMBIENTALI

1) Le imprese potranno formulare dichiarazioni ambientali relative a caratteristiche equivalenti a quelle stabilite dal regolamento?

L'articolo 14 si applica solo alle «*caratteristiche per le quali il presente regolamento stabilisce requisiti giuridici*». Le dichiarazioni ambientali e le etichette di sostenibilità relative, ad esempio, alla riciclabilità, alla compostabilità, al contenuto riciclato, alla riutilizzabilità, alla riduzione al minimo di peso e volume, rientrano nell'ambito di applicazione del PPWR e i produttori dovranno assicurarsi che tali dichiarazioni siano conformi all'articolo 14, ovvero che si riferiscano a caratteristiche che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal PPWR e che specifichino se la dichiarazione si riferisce all'intera unità di imballaggio o a una sua parte specifica.

Per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali relative a requisiti di sostenibilità che esulano dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ad esempio il contenuto riciclato negli imballaggi in alluminio, esse devono essere conformi alle norme UE vigenti in materia di dichiarazioni ambientali, in particolare alla direttiva (UE) 2024/825 sul rafforzamento dei diritti dei consumatori, che modifica la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE). Per ulteriori informazioni sul rapporto tra la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e altre normative, si prega di consultare il documento di orientamento della Commissione sulla sua interpretazione²², in particolare la sezione 1.2.1. sul rapporto con altre normative dell'UE e la sezione 4.1.1.1 sull'interazione con altre normative dell'UE in materia di dichiarazioni ambientali, in cui si spiega che, in caso di conflitto, *la lex specialis* (ad es. la direttiva PPWR) prevale sulla *lex generalis* (UCPD).

2) Nel caso in cui il produttore intenda fornire un'indicazione relativa alla percentuale di contenuto riciclato presente sull'unità di imballaggio, quale soglia deve essere considerata come requisito minimo stabilito dalla legge? Sarà possibile fornire indicazioni relative al 10, al 20 o al 50% di contenuto riciclato in ciascuna unità?

Nel caso in cui un produttore formuli un'indicazione relativa alla percentuale di contenuto riciclato negli imballaggi immessi sul mercato, si applicheranno gli obiettivi minimi previsti (calcolati come media per stabilimento di produzione e per anno) e i produttori potranno formulare l'indicazione solo se il contenuto riciclato supera tali obiettivi. Per quanto riguarda il contenuto riciclato, la metodologia di calcolo e verifica sarà stabilita entro il 31 dicembre 2026 in un atto di esecuzione, e le dichiarazioni ambientali dovranno conformarsi a tali norme. L'etichetta volontaria relativa al contenuto riciclato sarà elaborata dalla Commissione.

3) L'articolo 14 si applica solo alle dichiarazioni ambientali che fanno riferimento ai requisiti stabiliti nel PPWR (ad esempio la riciclabilità) o anche a qualsiasi altro tipo di dichiarazione ambientale relativa agli imballaggi sostenibili?

L'articolo 14 si applica solo alle «*proprietà per le quali sono stabiliti requisiti giuridici nel presente regolamento*». Pertanto, per quanto riguarda le dichiarazioni ambientali non disciplinate dal PPWR, ad esempio quelle relative al contenuto di alluminio riciclato, esse devono conformarsi alle norme UE vigenti in materia di dichiarazioni ambientali, in particolare alla direttiva (UE) 2024/825 sul rafforzamento dei diritti dei consumatori.

²² [Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno](#) (GU C 526 del 29.12.2021, pagg. 1–129).

X. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

- 1) **L'articolo 15, paragrafo 1, stabilisce che i fabbricanti devono immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti di cui agli articoli da 5 a 12. Tale obbligo si applica esclusivamente ai fabbricanti di imballaggi?**

L'obbligo di immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi non si applica solo agli operatori economici definiti come produttori, ma anche agli importatori e ai distributori.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, *«i fabbricanti immettono sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti stabiliti negli articoli da 5 a 12 o adottati in applicazione degli stessi»*. La **procedura di valutazione della conformità** (articolo 38) può essere svolta dal fabbricante o da un soggetto terzo per suo conto (ad esempio un laboratorio o un organismo di certificazione), conformemente all'articolo 15, paragrafo 2. La **dichiarazione di conformità UE** (articolo 39) deve essere redatta dal fabbricante, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dai fornitori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, oppure da un rappresentante autorizzato, designato dal fabbricante mediante mandato scritto ai sensi dell'articolo 17. Ciò significa che **il fabbricante è l'unico operatore economico a cui incombe la responsabilità giuridica della conformità degli imballaggi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura**, indipendentemente da chi abbia effettivamente redatto la dichiarazione di conformità UE o parti di essa.

- 2) **Quando entra in vigore l'applicazione degli articoli 15 e 18 del PPWR relativi agli obblighi degli importatori e dei fabbricanti?**

Il PPWR entrerà in vigore il 12 agosto 2026, e ciò include le disposizioni relative agli obblighi dei fabbricanti e degli importatori. Tuttavia, tali disposizioni devono essere lette congiuntamente agli obblighi sostanziali, come definiti in varie disposizioni del regolamento, in particolare negli articoli da 5 a 12. Alcune disposizioni sostanziali hanno date di applicazione diverse, spesso legate all'adozione di una specifica misura di esecuzione da parte della Commissione.

Ad esempio, per quanto riguarda la riciclabilità, i produttori devono conformarsi ai requisiti di riciclabilità ed eseguire la procedura di valutazione della conformità in conformità all'articolo 38 e all'allegato VII del PPWR solo due anni dopo l'adozione dell'atto delegato sui requisiti di progettazione per il riciclaggio. Partendo dal presupposto che tale atto delegato venga adottato dalla Commissione nel gennaio 2028 e armonizzi pienamente i requisiti di progettazione finalizzata al riciclaggio e la relativa metodologia di valutazione, i criteri vincolanti di prestazione in materia di riciclabilità si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2030 o due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato.

Altre date di entrata in vigore dei requisiti di sostenibilità e di altri requisiti chiave previsti dal PPWR:

- Contenuto riciclato negli imballaggi in plastica: 1° gennaio 2030 o tre anni dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del PPWR.
- Riduzione al minimo (articolo 10, paragrafi 1 e 2): 1° gennaio 2030.
- Requisito relativo allo spazio vuoto per gli imballaggi destinati al trasporto, agli imballaggi raggruppati e a quelli per il commercio elettronico: a partire dal 1° gennaio 2030 o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2; per quanto riguarda lo spazio vuoto negli imballaggi di vendita, cfr. l'articolo 10.
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11): a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (11 febbraio 2025), ma il numero minimo di cicli di riutilizzo dovrà essere rispettato in base alla data che sarà specificata nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, da adottare entro il 12 febbraio 2027.
- Obiettivi di riutilizzo: a partire dal 1° gennaio 2030 o 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione relativo al calcolo degli obiettivi di riutilizzo, di cui all'articolo 30, paragrafo 3, da adottare entro il 30 giugno 2027.

3) I fornitori dovrebbero essere tenuti a contrassegnare con un numero di serie gli imballaggi «generici», quali i sacchetti di plastica?

I fornitori di imballaggi o di materiale da imballaggio non sono considerati fabbricanti secondo la definizione di fabbricante di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, salvo nel caso in cui il «fabbricante» sia una microimpresa e il fornitore abbia sede nello stesso Stato membro.

Il regolamento non richiede che i fornitori di imballaggi siano identificabili sull'imballaggio stesso o tramite un supporto dati. Essi devono solo garantire che il fabbricante disponga di tutte le informazioni e della documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio.

Il regolamento non richiede nemmeno che i fornitori identifichino gli imballaggi con un numero di tipo, di lotto o di serie; tale obbligo spetta ai produttori. Tuttavia, nella pratica, è probabile che siano proprio i fornitori di imballaggi a garantire l'identificabilità degli imballaggi, poiché ciò avviene spesso in fase di produzione.

4) Quali sono gli obblighi degli importatori o dei distributori che forniscono materiali da imballaggio? AGGIORNATO!

In generale, i fornitori di imballaggi non sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, sono tenuti a fornire al fabbricante dell'imballaggio «tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché il fabbricante possa dimostrare la conformità dell'imballaggio al presente regolamento», compresa tutta la documentazione tecnica pertinente. L'azienda che immette sul mercato dell'UE imballaggi o prodotti imballati (produttore/importatore) ha la responsabilità legale di garantire la conformità complessiva ai requisiti pertinenti del PPWR, compresi quelli derivanti dagli articoli 5-12. Dovrà quindi assicurarsi che vengano utilizzati imballaggi conformi, ottenendo la documentazione richiesta dai propri fornitori. I fornitori devono fornire tali informazioni e documentazione, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 1, e non possono quindi rifiutarsi di fornire la documentazione pertinente al fabbricante.

5) Cosa dovrà accadere agli imballaggi presenti in magazzino o già prodotti prima del 12 agosto 2026, ma non ancora immessi sul mercato entro tale data? Gli operatori saranno obbligati a distruggerli, rifabbricarli o rietichettarli? NOVITÀ!

Gli imballaggi che non saranno stati immessi sul mercato entro il 12 agosto 2026, ma che sono già stati prodotti e si trovano in magazzino, non devono essere distrutti, rifabbricati o rietichettati. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, che stabiliscono che gli imballaggi debbano recare un'identificazione univoca nonché il nome e l'indirizzo del fabbricante, è possibile fornire le informazioni richieste tramite un documento di accompagnamento. Ciò vale anche per gli imballaggi riutilizzabili già immessi sul mercato. Tuttavia, per gli imballaggi fabbricati dopo il 12 agosto 2026, un documento di accompagnamento deve essere utilizzato solo quando non è possibile apporre l'identificativo univoco e il nome e l'indirizzo direttamente sull'imballaggio.

Gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato, anche se non sono conformi al PPWR.

6) Se il fornitore di imballaggi già prodotti non esiste più, o se un fornitore non è disposto a fornire le informazioni necessarie, in che modo il produttore dell'imballaggio può dimostrare la conformità? NOVITÀ!

Qualora le informazioni necessarie relative agli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 siano mancanti o insufficienti, il produttore, ai sensi del PPWR, deve compiere ogni sforzo per fornire le informazioni necessarie, ad esempio richiedendole all'ex fornitore o, in caso di subentro/fusione/acquisizione aziendale, alla nuova società risultante, oppure effettuando valutazioni autonome.

7) In quali circostanze gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, possono essere adempiuti tramite documenti di accompagnamento? NOVITÀ!

Tali obblighi si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026, indipendentemente dal tipo di imballaggio o dal materiale utilizzato.

Qualora le dimensioni o la natura dell'imballaggio non consentano l'apposizione di un identificatore univoco e del nome e dell'indirizzo del fabbricante, come previsto dagli articoli 15, paragrafi 5 e 6, del PPWR, le informazioni possono essere fornite in un documento che accompagna l'imballaggio. La possibilità o meno di apporre le informazioni sull'imballaggio deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle dimensioni fisiche, della forma e delle caratteristiche funzionali dell'imballaggio. Inoltre, anche gli imballaggi che non saranno stati immessi sul mercato entro il 12 agosto 2026, ma che sono già stati prodotti o si trovano in magazzino, possono avvalersi di un documento di accompagnamento per soddisfare tali requisiti prima di essere immessi sul mercato.

8) In pratica, i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, implicano che ogni singola unità di imballaggio debba essere tracciabile? NOVITÀ!

L'articolo 15, paragrafo 5, richiede che gli imballaggi rechino informazioni che ne consentano l'identificazione univoca, quali un numero di serie, un numero di lotto o un altro elemento equivalente. Lo scopo di questa disposizione è facilitare la tracciabilità degli imballaggi immessi sul mercato a fini di verifica della conformità e di sorveglianza del mercato – ovvero consentire l'identificazione dell'imballaggio (ad esempio, un tipo di imballaggio, un modello o un lotto di produzione), in modo che possa essere collegato alla documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità pertinenti.

Il regolamento non richiede che ogni singolo componente di un'unità di imballaggio sia contrassegnato individualmente a fini di tracciabilità. Ad esempio, per una vaschetta di yogurt composta da una vaschetta di plastica, un coperchio e un involucro o un'etichetta, dovrebbe essere sufficiente che le informazioni richieste siano riportate su un solo componente dell'imballaggio di vendita.

Inoltre, qualora le dimensioni o la natura dell'imballaggio non consentano di apporre l'identificatore sull'imballaggio stesso, l'articolo 15, paragrafo 5, consente di fornirlo in un documento che accompagna il prodotto imballato.

In generale, l'identificazione può essere fornita tramite numeri di lotto o altri mezzi equivalenti e può riferirsi a tipi o lotti di produzione di imballaggi piuttosto che a ogni singolo articolo. Gli articoli di imballaggio comunemente utilizzati e standardizzati, quali nastri adesivi, sacchetti di plastica generici o sacchetti essiccanti acquistati da fornitori, sono normalmente tracciabili a livello di lotto di produzione e non a livello di ogni singola unità.

9) I produttori possono delegare le responsabilità a terzi? NOVITÀ!

Come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, i fabbricanti sono responsabili di garantire la conformità degli imballaggi che immettono sul mercato alle norme del PPWR. Prima di immettere gli imballaggi sul mercato, il produttore deve quindi adottare determinate misure, comprese quelle descritte nell'articolo 15, paragrafo 2: effettuare una procedura di valutazione della conformità, redigere una dichiarazione di conformità UE e compilare la restante documentazione tecnica richiesta (cfr. articoli 38 e 39 e allegati VII e VIII).

Per quanto riguarda la procedura di valutazione della conformità: ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, i fabbricanti possono svolgerla autonomamente oppure scegliere di farla svolgere per loro conto (ad esempio da un laboratorio o da un organismo di certificazione).

). Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità UE: ai sensi dell'articolo 17, questa può essere redatta dal fabbricante (sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dai fornitori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1) oppure da un rappresentante autorizzato, nominato dal fabbricante mediante mandato scritto (nel qual caso la responsabilità generale della conformità della dichiarazione di conformità UE rimarrà comunque a carico del fabbricante). Per quanto riguarda la documentazione tecnica: come stabilito dall'articolo 17, l'obbligo di redigerla non può essere delegato. I fabbricanti devono quindi assumersi personalmente tale responsabilità.

L'articolo 16 del PPWR impone ai fornitori di fornire ai fabbricanti le informazioni e la documentazione pertinenti necessarie a dimostrare la conformità. Il regolamento istituisce quindi un sistema in cui il fornitore di imballaggi fornisce le informazioni tecniche necessarie a dimostrare la conformità, mentre il fabbricante rimane l'operatore economico legalmente responsabile dell'immissione sul mercato di imballaggi conformi.

Come chiarisce tuttavia anche l'articolo 17, paragrafo 2, un rappresentante autorizzato nominato da un fabbricante può essere incaricato di svolgere alcuni altri compiti, tra cui tenere la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali per il periodo di tempo richiesto, collaborare con le autorità nazionali e mettere a loro disposizione i documenti pertinenti, per conto del fabbricante.

Indipendentemente da chi il fabbricante possa nominare per svolgere alcuni dei compiti sopra menzionati, il fabbricante rimarrà l'unico operatore economico che si assume la responsabilità legale della conformità degli imballaggi ai sensi del PPWR, e tale responsabilità legale non può essere trasferita tramite accordi contrattuali.

10) I produttori e gli importatori sono tenuti a conservare la documentazione relativa alla «progettazione concettuale, ai disegni di fabbricazione e ai materiali dei componenti» dei propri imballaggi. È sufficiente che siano i fornitori a conservare tali informazioni di progettazione e a metterle a disposizione delle autorità su richiesta? NOVITÀ!

Il fabbricante è responsabile di garantire che gli imballaggi che immette sul mercato siano conformi agli obblighi previsti dal PPWR, compresi quelli derivanti dagli articoli da 5 a 12. Per documentare la conformità alle autorità nazionali, gli articoli 15, paragrafo 3, e 18, paragrafo 7, stabiliscono che i fabbricanti e gli importatori di imballaggi debbano conservare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII per 5 anni nel caso di imballaggi monouso e per 10 anni nel caso di imballaggi riutilizzabili.

L'Allegato VII stabilisce che la documentazione tecnica debba includere almeno «la progettazione concettuale, i disegni di fabbricazione e i materiali dei componenti». Sebbene tale disposizione debba essere rispettata dai produttori, questi ultimi devono garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità con la normativa UE e nazionale pertinente.

11) L'articolo 18 stabilisce gli obblighi a carico degli importatori. Di cosa deve essere a conoscenza un importatore? NOVITÀ!

Se un imballaggio viene importato da un paese terzo, l'importatore è responsabile di garantire che il fabbricante stabilito al di fuori dell'UE abbia ottemperato ai requisiti applicabili del PPWR. Per dimostrare che ciò avvenga, l'importatore deve assicurarsi, a partire dal 12 agosto 2026, che:

- la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 sia stata eseguita dal fabbricante nel paese terzo e che tale fabbricante abbia redatto la dichiarazione di conformità;
- il produttore abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6;
- L'imballaggio sia accompagnato dai documenti richiesti.

L'articolo 18 impone agli importatori di indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, sull'imballaggio o, qualora ciò non sia possibile, su un documento di accompagnamento. Ciò vale anche per i materiali di imballaggio generici o senza marchio (ad esempio fogli di carta) importati che l'importatore intende immettere sul mercato, poiché l'assenza di informazioni sull'imballaggio non esonera dall'obbligo di dimostrare la conformità. L'importatore che immette tali imballaggi sul mercato dovrà assumersi la responsabilità dei requisiti relativi alla documentazione e alla conformità.

Come principio generale, gli importatori dovrebbero avviare un dialogo e stipulare gli accordi contrattuali necessari con i fornitori o i produttori nei paesi terzi per garantire che i prodotti da loro importati siano conformi alle norme pertinenti ai sensi del PPWR. Nel caso di imballaggi generici e/o senza marchio importati, un documento che accompagna l'imballaggio al momento dell'importazione, come ad esempio un documento di spedizione, può essere utilizzato per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), a condizione che in esso siano incluse tutte le informazioni richieste.

12) Gli imballaggi in transito nell'UE verso destinazioni extra-UE devono essere conformi alle norme del PPWR? NOVITÀ!

Il transito attraverso l'UE deve essere gestito in conformità con le norme generali dell'UE sui prodotti e con la legislazione doganale. Come specificato nelle Linee guida della Commissione, al punto 19, gli imballaggi o i prodotti imballati destinati ad essere immessi sul mercato dell'UE devono essere conformi alle norme del PPWR.

Se gli imballaggi o i prodotti imballati non saranno «dichiarati per l'immissione in libera pratica» ma rimarranno in transito nell'UE diretti verso una destinazione extra-UE, non è richiesta la conformità ai requisiti del PPWR in quanto non si considera che siano immessi sul mercato.

Per i prodotti importati, si ritiene generalmente che l'immissione sul mercato avvenga quando i prodotti sono «dichiarati per l'immissione in libera pratica»²³. Lo scopo dell'immissione in libera pratica è quello di adempiere a tutte le formalità di importazione affinché le merci possano essere messe a disposizione e circolare liberamente nel mercato dell'UE. I prodotti dichiarati in tal senso devono quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. In pratica, tuttavia, l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato potrebbero non avvenire contemporaneamente, ad esempio nel caso delle vendite a distanza, quando l'immissione sul mercato avviene prima dell'immissione in libera pratica.

Se un'azienda importa prodotti imballati nell'UE e successivamente li esporta verso un paese terzo, tali prodotti dovranno conformarsi ai requisiti del PPWR solo se immessi sul mercato nell'UE. L'immissione sul mercato presuppone un'offerta o un accordo tra due o più persone giuridiche o fisiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsiasi altro diritto di proprietà relativo al prodotto in questione. Pertanto, se le merci transitano semplicemente nell'UE, senza essere immesse in libera pratica o sul mercato, non sono tenute a rispettare le norme del PPWR.

13) Le informazioni già richieste, ad esempio ai sensi della normativa alimentare, possono essere considerate sufficienti per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, del regolamento PPWR? NOVITÀ!

²³ Si prega di consultare la «Guida blu della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE sui prodotti», sezioni 2.3 e 2.5, nonché la comunicazione della Commissione relativa al PPWR, punto 19.

La normativa alimentare e il PPWR costituiscono quadri normativi distinti e perseguono obiettivi diversi e, in quanto tali, dovrebbero essere considerati complementari. La sufficienza delle informazioni fornite ai sensi della normativa alimentare per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, paragrafo 5, e 15, paragrafo 6, del PPWR dipenderà dalla specifica disposizione della normativa alimentare, nonché dal tipo e dalla collocazione delle informazioni da fornire in base a tale normativa.

Articolo 15, paragrafo 5, del PPWR: L'articolo 15, paragrafo 5, del PPWR richiede che l'imballaggio rechi un numero di tipo, di lotto o di serie o un altro elemento che ne consenta l'identificazione; qualora le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentano, le informazioni richieste possono essere fornite in un documento che accompagna il prodotto imballato. L'identificazione dell'imballaggio è necessaria per consentire alle autorità competenti (che potrebbero non essere le stesse competenti per i prodotti alimentari) di collegare l'imballaggio alla dichiarazione di conformità (la "DoC") redatta dal fabbricante dell'imballaggio ai fini del PPWR. Le informazioni sulla tracciabilità fornite ai fini della legislazione alimentare non soddisfano i requisiti dell'articolo 15, paragrafo 5, del PPWR a meno che tali informazioni non garantiscano che l'imballaggio sia identificabile dalle autorità competenti, possa essere collegato alla DoC e, inoltre, sia riportata sull'imballaggio stesso o in un documento di accompagnamento.

Articolo 15, paragrafo 6, del PPWR: il fabbricante dell'imballaggio deve essere determinato in base alla definizione di «fabbricante» contenuta nel PPWR, mentre l'articolo 8 del [regolamento \(UE\) n. 1169/2011](#) relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (regolamento FIC) offre flessibilità nel decidere chi sia l'operatore alimentare responsabile. Pertanto, l'operatore alimentare responsabile e il fabbricante dell'imballaggio potrebbero non essere sempre la stessa persona fisica o giuridica. Il fatto che un operatore sia identificato ai fini della legislazione alimentare non determina l'identità del fabbricante ai fini del PPWR.

Qualora l'operatore del settore alimentare e il fabbricante dell'imballaggio siano la stessa persona fisica o giuridica, è importante garantire che le informazioni fornite soddisfino i requisiti di entrambe le normative dell'Unione. Ad esempio, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento FIC richiede che siano indicati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, mentre l'articolo 12 del regolamento FIC stabilisce i requisiti per l'apposizione di tali informazioni. L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento PPWR richiede che siano indicati il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del produttore dell'imballaggio, nonché l'indirizzo postale presso il quale e, se disponibile, i mezzi di comunicazione elettronici tramite i quali è possibile contattarlo. Inoltre, l'articolo 15, paragrafo 6, del PPWR specifica come debbano essere fornite tali informazioni, ovvero in forma fisica o tramite un codice QR sull'imballaggio, oppure, se ciò non è possibile, tramite un codice QR sull'imballaggio raggruppato (qualora si utilizzi un imballaggio raggruppato che rechi un supporto dati per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 12, paragrafo 1, 12, paragrafo 2, e 12, paragrafo 4) o in un documento di accompagnamento.

Pertanto, la fornitura di informazioni relative all'operatore del settore alimentare in conformità al regolamento FIC non soddisferà necessariamente i requisiti per la fornitura di informazioni relative al fabbricante dell'imballaggio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del PPWR. Qualora un operatore economico intenda fornire un'unica serie di informazioni sia per l'operatore del settore alimentare che per il fabbricante dell'imballaggio, deve farlo in una forma che soddisfi i requisiti di entrambe le normative dell'Unione; in altre parole, la conformità al solo regolamento FIC non è sufficiente.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive della Commissione 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)

14) Chi è il fabbricante di imballaggi da trasporto su misura che non recano alcun nome o marchio? NOVITÀ!

Se un'azienda ordina un imballaggio su misura da un'altra azienda, l'azienda che effettua l'ordine sarà considerata il fabbricante ai sensi del PPWR.

Ciò è dovuto al fatto che, per gli imballaggi che non recano un nome o un marchio, il criterio determinante è chi effettua l'ordine e decide le specifiche di progettazione di tale imballaggio. Se l'imballaggio è realizzato su misura per un prodotto specifico, le caratteristiche dell'imballaggio si basano sul prodotto stesso e, pertanto, il potere decisionale spetterà all'azienda che ordina l'imballaggio su misura. L'azienda che fornisce l'imballaggio al produttore deve fornire a quest'ultimo la documentazione tecnica necessaria, come specificato nell'articolo 16 del PPWR.

XI. SPAZIO VUOTO

1) Chi è il soggetto obbligato a rispettare i requisiti relativi allo spazio vuoto di cui all'articolo 24?

L'articolo 24, paragrafo 1, stabilisce la percentuale massima di spazio vuoto per gli imballaggi raggruppati, da trasporto e per l'e-commerce che deve essere rispettata dall'operatore economico che riempie tali imballaggi. Può trattarsi del produttore, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, nonché di altri operatori economici che immettono sul mercato prodotti imballati.

2) Come va inteso il termine «minimo necessario» di cui all'articolo 24, paragrafo 4?

Il rapporto di spazio vuoto per gli imballaggi di vendita indica la differenza tra il volume interno totale dell'imballaggio di vendita e il volume del prodotto imballato. Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d'aria, pluriball, riempitivi in spugna, riempitivi in schiuma, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso, deve essere considerato come spazio vuoto. Per quanto riguarda il rapporto di spazio vuoto negli imballaggi di vendita, il PPWR non stabilisce una soglia massima; spetta invece all'operatore economico competente che riempie gli imballaggi di vendita ridurre al minimo lo spazio vuoto e dimostrarlo nella documentazione tecnica. Questa disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 10 sulla riduzione al minimo degli imballaggi.

3) I brevetti di design rientrano nel requisito del 50% relativo alla percentuale di spazio vuoto?

Contrariamente all'articolo 10 sulla riduzione al minimo degli imballaggi, l'articolo 24 non prevede esenzioni specifiche per gli imballaggi coperti da diritti di design o da marchi. Tuttavia, la soglia del 50% si applica solo agli imballaggi raggruppati, agli imballaggi di trasporto e agli imballaggi per il commercio elettronico (articolo 24, paragrafo 1).

4) Come verranno trattati i prodotti rotondi e altre forme irregolari nella metodologia di calcolo dello spazio vuoto?

Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia di calcolo del rapporto di spazio vuoto per gli imballaggi raggruppati, gli imballaggi di trasporto e gli imballaggi per il commercio elettronico (articolo 24, paragrafo 2). Tale metodologia tiene conto delle caratteristiche specifiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio da soddisfare i requisiti giuridici applicabili o da proteggere il prodotto. La metodologia terrà conto dei prodotti imballati di forma irregolare, degli imballaggi contenenti più di un imballaggio di vendita o più prodotti, degli imballaggi contenenti prodotti liquidi, dei prodotti imballati il cui contenuto può essere facilmente danneggiato e dei prodotti imballati che possono essere danneggiati da prodotti più grandi a causa delle loro dimensioni ridotte, nonché dello spazio minimo necessario sull'imballaggio di trasporto per consentire l'apposizione delle etichette di spedizione. Gli operatori economici dovranno conformarsi alla soglia relativa al rapporto di spazio vuoto entro il 1° gennaio 2030 o entro tre anni dall'entrata in vigore del presente atto di esecuzione.

La metodologia si baserà su un'ampia gamma di esempi, comprese le forme irregolari.

XII. DIVIETI E UTILIZZO DI DETERMINATI IMBALLAGGI

1) Quali strumenti sono disponibili per garantire l'armonizzazione giuridica e la prevedibilità dell'attuazione dell'allegato V?

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare linee guida entro febbraio 2027, in consultazione con gli Stati membri e l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), per *illustrare* in modo più dettagliato l'allegato V, compresi esempi di formati di imballaggio rientranti nel campo di applicazione ed eventuali deroghe alle restrizioni, e fornire un elenco non esaustivo di frutta e verdura escluse dal punto 2 dell'allegato V (articolo 25, paragrafo 6, del PPWR).

La Commissione ha avviato i lavori preparatori per le linee guida e intende garantire che queste si basino su dati scientifici e sugli ultimi sviluppi tecnologici. L'obiettivo è garantire una comprensione comune e un'applicazione uniforme dei formati di imballaggio che rientrano nel campo di applicazione, nonché delle eventuali deroghe alle restrizioni. Sebbene il regolamento non conferisca alla Commissione il potere di armonizzare l'elenco dei tipi di frutta e verdura esenti tramite un atto di esecuzione o delegato, la Commissione, insieme all'EFSA, si è impegnata a fondo per garantire una solida base scientifica per le future linee guida e si aspetta che gli Stati membri si attengano a tali linee guida una volta pubblicate.

Infine, il regolamento contiene una clausola di revisione specifica che impone alla Commissione di valutare, entro il 2032, i divieti di imballaggio e le conferisce il potere di proporre nuove restrizioni o di modificare le deroghe e le esenzioni esistenti.

2) Cosa significano i termini «*frutta e verdura fresca non trasformata*» e «*necessità dimostrata*» di cui al punto 2 dell'allegato V?

I termini «*frutta e verdura fresca non trasformata*» e «*necessità dimostrata*» saranno ulteriormente chiariti dopo la consultazione formale con le parti interessate e l'EFSA, nel contesto dell'elaborazione delle linee guida della Commissione.

Il termine «*frutta e verdura fresca non trasformata*» si riferisce alla frutta e alla verdura fresca che non ha subito alcuna alterazione.

Quando tali frutta e verdura pesano meno di 1,5 kg, non possono essere preconfezionate. La Commissione elaborerà linee guida che spieghino, sulla base di studi scientifici, quali frutta e verdura fresche non trasformate siano idonee alle esenzioni.

3) È possibile estendere l'ambito di applicazione dei formati e dei prodotti esemplificativi di cui al punto 4 dell'allegato V ad altri settori (ad esempio le scuole), al di là delle esenzioni esplicitamente elencate?

Il punto 4 dell'allegato V riguarda gli imballaggi in plastica monouso per condimenti, conserve, salse, creme per caffè, zucchero e spezie nel settore HORECA. Esso esenta espressamente solo (a) i cibi pronti da asporto destinati al consumo immediato e (b) il settore sanitario. I formati esemplificativi saranno definiti nelle linee guida. Il regolamento PPWR non fornisce una base giuridica per estendere l'elenco delle esenzioni ad altri settori.

4) Come va inteso il termine «*necessario per facilitare la manipolazione*» di cui al punto 1 dell'allegato V?

La restrizione in questione riguarda «*gli imballaggi raggruppati in plastica monouso utilizzati nel punto vendita (...), concepiti come imballaggi di praticità per consentire o incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto*». L'obiettivo sono gli imballaggi raggruppati in plastica monouso non necessari, progettati per facilitare l'uso e la trasportabilità, e che inoltre inducono i consumatori ad acquistare di più.

Affinché il divieto si applichi, devono essere soddisfatte entrambe le condizioni. Gli esempi più comuni di tali imballaggi sono le pellicole di raggruppamento e le pellicole termoretraibili, che raggruppano due o più unità di stoccaggio (SKU).

Altri esempi e ulteriori principi guida saranno forniti nelle linee guida. Per quanto riguarda le situazioni B2B, queste non rientrano nel divieto.

Le linee guida della Commissione specificheranno ulteriormente, attraverso esempi illustrativi, come verrà applicata l'espressione «necessario per facilitare la movimentazione».

5) I sacchetti biodegradabili o compostabili sono vietati dall'allegato V, punto 6?

Tutti i sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri (compresi quindi i sacchetti compostabili o biodegradabili) sono vietati ai sensi dell'allegato V, punto 6. Tuttavia, se tali sacchetti sono necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio di vendita per alimenti sfusi al fine di prevenire lo spreco alimentare, sono esclusi da questo divieto armonizzato.

I sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri, «necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio di vendita per alimenti sfusi al fine di prevenire lo spreco alimentare», sebbene non vietati dall'allegato V, punto 6, sono in linea di principio inclusi nell'obiettivo di riduzione del 40 % stabilito all'articolo 34, paragrafo 1, del PPWR per tutti i sacchetti di plastica da trasporto leggeri. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di esentare quel tipo specifico di sacchetto dall'obiettivo di riduzione (articolo 34, paragrafo 4, del PPWR). Per raggiungere l'obiettivo del 40%, gli Stati membri possono decidere di vietare i sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri, compresi quelli compostabili o biodegradabili, necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio di vendita per alimenti sfusi al fine di prevenire lo spreco alimentare.

Tuttavia, le restrizioni alla commercializzazione (divieti) imposte dagli Stati membri devono essere proporzionate e non discriminatorie (articolo 34, paragrafo 2, del PPWR).

6) I cosmetici in formato miniaturizzato degli hotel possono essere disponibili su richiesta? Sono previste deroghe per i prodotti confezionati per motivi igienici, come spazzolini da denti e dischetti di cotone?

L'allegato V, punto 5, fa riferimento agli *«imballaggi monouso del settore ricettivo destinati a una singola prenotazione»*.

Il regolamento non definisce i termini «prodotti cosmetici, igienici e da toeletta», né esenta gli imballaggi in formato mini disponibili *su richiesta o acquistati* presso la struttura alberghiera, ma solo quelli destinati a una singola prenotazione. Per garantire un approccio armonizzato, la Commissione è incaricata di fornire chiarimenti più dettagliati sull'Allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nel campo di applicazione e di eventuali esenzioni dalle restrizioni, mediante la pubblicazione di linee guida entro il 12 febbraio 2027 (articolo 25, paragrafo 6, del PPWR). L'adozione tempestiva delle linee guida della Commissione garantirà che il campo di applicazione della disposizione sia sufficientemente chiaro con quasi tre anni di anticipo rispetto alla data di applicazione.

La Commissione intende consultare le parti interessate, compreso il settore dell'ospitalità, prima di pubblicarle. Inoltre, va ricordato che è vietato solo l'imballaggio e non i prodotti in quanto tali, che potrebbero quindi continuare a essere messi a disposizione senza imballaggio.

7) Gli imballaggi monouso in plastica per alimenti e bevande saranno vietati in occasione di eventi di intrattenimento, manifestazioni sportive e festival?

Le strutture sportive e di intrattenimento e i festival rientrano nella definizione di «HORECA» (articolo 3, paragrafo 1, punto 35), che si riferisce alle «Attività di alloggio e ristorazione secondo la NACE Rev. 2 – Classificazione statistica delle attività economiche». La NACE Rev. 2 include indicazioni che spiegano come l'elemento determinante sia il fatto che i pasti, comprese le bevande, pronti per il consumo immediato siano offerti presso la struttura, e non *il tipo* di struttura che li fornisce. Tuttavia, gli esercizi del settore HORECA che non dispongono di accesso all'acqua potabile sono espressamente esentati dal divieto, ai sensi dell'allegato V, punto 3.

8) Il servizio in camera degli hotel rientra nel divieto di cui all'allegato V, punto 3? E se un hotel effettui consegne di cibo al di fuori dei locali del ristorante?

Il divieto sugli imballaggi di cui all'allegato V, punto 3, si applica al settore HORECA, che va inteso in linea con la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 35, che a sua volta fa riferimento alla NACE Rev. 2. Gli alberghi rientrano nel settore HORECA, il che significa che il servizio in camera rientra nel divieto.

Tuttavia, se un hotel consegna cibi e bevande in imballaggi al di fuori dei propri locali, tali imballaggi non sono vietati ai sensi dell'articolo 25 e dell'allegato V, punto 3. In tal caso, tuttavia, si applicano gli obblighi relativi alla ricarica e al riutilizzo nel settore del cibo da asporto, come specificato agli articoli 32 e 33.

9) L'elenco di esempi riportato nella colonna «*esempi illustrativi*» dell'allegato V è esaustivo?

L'elenco non è esaustivo, come dimostra la stessa formulazione («*esempio illustrativo*»). I formati che rientrano nell'ambito di applicazione dei divieti saranno ulteriormente chiariti nelle linee guida della Commissione che saranno elaborate entro il 12 febbraio 2027, come indicato nelle risposte alle domande precedenti.

XIII. RIUTILIZZO E RICARICA

Imballaggi riutilizzabili (articolo 11)

1) Come saranno calcolati i cicli di utilizzo o i viaggi degli imballaggi riutilizzabili?

Gli imballaggi riutilizzabili devono essere progettati in modo da garantire un numero minimo di rotazioni, che sarà stabilito nell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2. L'obbligo di calcolare e comunicare il numero di rotazioni per gli imballaggi di trasporto riutilizzabili dipenderà dal tipo di sistema di riutilizzo. In particolare, i sistemi di riutilizzo a ciclo aperto senza un gestore del sistema sono esenti da tale obbligo (allegato VI, parte A, sezione 1, lettera i)). I sistemi di riutilizzo a ciclo chiuso con gestori del sistema devono comunicare il numero di rotazioni o viaggi per ogni singolo imballaggio riutilizzabile, oppure fornire una stima media qualora il calcolo per ogni singolo imballaggio riutilizzabile non sia fattibile.

Le norme dettagliate relative al calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 30 saranno chiarite nell'atto di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6. Tale atto specificherà inoltre le situazioni in cui si ritiene che un codice QR individuale e il monitoraggio dei cicli di riutilizzo non siano fattibili e che il calcolo dei cicli possa essere effettuato sulla base di una stima media.

I produttori devono dimostrare che la progettazione degli imballaggi riutilizzabili e il relativo sistema di riutilizzo consentono agli imballaggi di soddisfare il requisito relativo al numero minimo di cicli di riutilizzo. Ciò dovrà essere effettuato al momento dell'immissione sul mercato dell'imballaggio o di un prodotto imballato nella documentazione tecnica e si applica sia agli imballaggi riutilizzabili che circolano in sistemi di riutilizzo a ciclo aperto sia a quelli che circolano in sistemi a ciclo chiuso.

Ai sensi dell'articolo 27 e dell'allegato VI, i sistemi di riutilizzo devono essere progettati in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili che circolano al loro interno completino almeno il numero minimo previsto di cicli di riutilizzo, come stabilito nell'atto delegato. Ciò sarà verificato dalle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri (articolo 62, paragrafo 1, lettera h)).

Sistemi di riutilizzo

2) Che cos'è un sistema di riutilizzo «a ciclo aperto» e quali sono alcuni esempi concreti di tali sistemi?

I sistemi di riutilizzo a ciclo aperto sono caratterizzati dall'interoperabilità, in quanto gli imballaggi riutilizzabili possono circolare tra diverse aziende, sedi, categorie di prodotti o settori, anziché essere restituiti al singolo gestore del sistema. I sistemi di riutilizzo a ciclo aperto non implicano necessariamente che gli imballaggi riutilizzabili diventino di proprietà del consumatore una volta pagati; ciò dipenderà dal modello di business. Tali sistemi di riutilizzo sono normalmente caratterizzati dall'uso di imballaggi standardizzati, da infrastrutture condivise (ad esempio per la raccolta, il lavaggio e la ridistribuzione) e sono spesso coordinati da un gestore del sistema, che gestisce la logistica e garantisce la qualità, anche se l'esistenza di un gestore del sistema non costituisce un requisito legale ai sensi del PPWR.

Ai sensi del PPWR, i sistemi a ciclo aperto privi di un operatore di sistema sono esentati dagli obblighi di etichettatura relativi al riutilizzo e dalla rendicontazione sul numero di cicli di riutilizzo raggiunti.

Esempi di sistemi a ciclo aperto senza un operatore di sistema sono i seguenti:

Il sistema di bottiglie riutilizzabili a collo lungo da 0,33 litri (in Germania): questo sistema è utilizzato principalmente dai produttori di birra, ma anche dalle aziende produttrici di acqua minerale e da altri produttori di bevande analcoliche gassate. Sebbene esista uno standard per la bottiglia emanato dall'Associazione tedesca dei produttori di birra e un sistema di licenze per i partecipanti, non vi è alcun gestore del sistema.

L'Europallet: questo sistema prevede uno standard per i pallet e vengono rilasciate licenze per la produzione, ma non esiste un gestore del sistema né una gestione del sistema, sebbene un'associazione (cioè l'EPAL) sia responsabile del rilascio delle licenze e di alcuni altri servizi.

3) In che modo gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili possono garantire l'esistenza di un adeguato sistema di riutilizzo?

Ai sensi dell'articolo 27 del PPWR, gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili devono partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo e garantire che tali sistemi siano conformi ai requisiti stabiliti nel PPWR, parte A dell'allegato VI. Gli operatori economici hanno inoltre la possibilità di istituire un proprio sistema di riutilizzo, che deve essere conforme all'Allegato VI. Il PPWR stabilisce i requisiti minimi per i sistemi di riutilizzo nel proprio Allegato VI, e il settore deve trovare il modo di cooperare e individuare le soluzioni più appropriate, a seconda dei rispettivi prodotti e delle circostanze locali, per ottimizzare il funzionamento del sistema di riutilizzo.

4) Un sistema di riutilizzo deve essere aperto a tutti gli utenti finali?

I sistemi di riutilizzo possono variare per dimensioni e copertura geografica e spaziano da sistemi locali più piccoli a sistemi più estesi che possono estendersi sul territorio di uno o più Stati membri. I sistemi di riutilizzo non devono necessariamente coprire l'intero territorio dello Stato membro. Devono tuttavia garantire pari accesso e condizioni eque agli utenti finali nell'area in cui operano.

5) I sistemi di riutilizzo sono tenuti ad adempiere alla responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che partecipano al sistema di riutilizzo? NOVITÀ!

Gli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) si applicano a tutti i produttori che immettono imballaggi sul mercato dell'Unione, siano essi monouso o riutilizzabili.

Sebbene l'obbligo di EPR rimanga a carico del produttore dell'imballaggio riutilizzabile, il sistema di riutilizzo deve disporre di procedure volte a garantire che gli obblighi di EPR siano adempiuti per gli imballaggi riutilizzabili che fanno parte del sistema, come specificato nell'allegato VI, parte A, punto 1, lettera i), del regolamento PPWR.

La disposizione dell'allegato VI va considerata nel contesto dell'organizzazione dei sistemi di riutilizzo. Nei sistemi a ciclo aperto, che non dispongono di un gestore del sistema, gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non specificato di partecipanti, come spiegato nella comunicazione della Commissione, punto 2. Pertanto, nel sistema di riutilizzo potrebbero partecipare più di un produttore con i corrispondenti obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). Nei sistemi a ciclo aperto in cui il gestore del sistema di riutilizzo è spesso il fabbricante, vi è un solo produttore responsabile dell'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Spetterà al produttore decidere come adempiere ai propri obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR), nella misura in cui lo Stato membro non abbia stabilito norme specifiche.

Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto

6) L'esenzione degli imballaggi in cartone dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto si estenderebbe anche agli strati intermedi e al cartone ondulato?

L'articolo 29, paragrafo 4, lettera d), esclude le scatole di cartone dall'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo. Ciò va inteso come comprensivo delle scatole di cartone ondulato. Tuttavia, l'elenco delle esenzioni contenuto nell'articolo 29, paragrafo 4, deve essere interpretato in senso stretto ed è limitativo, in termini di materiale, formato e utilizzo. Pertanto, l'esenzione relativa al cartone si riferisce esclusivamente alle scatole di cartone e non include gli intercalari. Tuttavia, poiché anche gli intercalari non costituiscono un formato esplicitamente elencato nell'articolo 29, paragrafo 1, essi non rientrano, in primo luogo, negli obiettivi di riutilizzo.

7) Quali formati di imballaggio rientrano nell'esenzione prevista per i formati flessibili destinati agli imballaggi da trasporto?

L'articolo 29, paragrafo 4, lettera c), esclude dagli obiettivi relativi agli imballaggi di trasporto i formati di imballaggio flessibili utilizzati per il trasporto e che sono a contatto diretto con alimenti e mangimi, come definiti all'articolo 2 e all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 o con ingredienti alimentari, come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Pertanto, tutti i formati flessibili, quali i big bag o i contenitori intermedi flessibili per il trasporto alla rinfusa, elencati all'articolo 29, paragrafo 1, che non sono utilizzati per il contatto diretto con alimenti e mangimi, né per il trasporto di merci pericolose (deroga prevista dall'articolo 29, paragrafo 4, lettera d)), né progettati su misura per il trasporto di macchinari di grandi dimensioni (deroga prevista dall'articolo 29, paragrafo 4, lettera b)), devono rispettare gli obiettivi di riutilizzo stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 1 a 3.

Tali obiettivi saranno ulteriormente specificati nel contesto dell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 30 relativo alle norme sul calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo.

8) Gli «involucri e le cinghie dei pallet» sono considerati un unico formato o due formati distinti?

Gli involucri per pallet e le cinghie sono formati di imballaggio diversi, ma possono far parte della stessa unità di trasporto ai fini del calcolo della conformità agli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29. Ciò sarà ulteriormente chiarito nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 30 relativo alle norme sul calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo.

9) Se un formato non è indicato nell'articolo 29, paragrafo 1, può comunque rientrare nell'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto? Tutti i formati di imballaggio flessibili, come i sacchetti sigillati, rientrano in tale ambito o solo quelli elencati al paragrafo 1?

L'articolo 29, paragrafo 1, stabilisce un elenco esaustivo dei formati di imballaggio coperti dagli obiettivi di riutilizzo, compresi i formati flessibili. Se un sacchetto sigillato è un contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa, rientra nell'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo, a meno che non sia a contatto diretto con alimenti per l'uomo e per gli animali, come specificato all'articolo 29, paragrafo 4, lettera c), nel qual caso è esente.

10) Qual è la definizione di «unità di trasporto»?

Il termine non è né definito né utilizzato nel regolamento, ma potrebbe essere definito in futuro ai fini delle norme sul calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo nell'atto di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3.

Obiettivi di riutilizzo per le bevande

11) Gli obiettivi di riutilizzo delle bevande si applicano separatamente alle bevande analcoliche e a quelle alcoliche, oppure si tratta di obiettivi comuni?

L'obiettivo di riutilizzo delle bevande previsto dall'articolo 29, paragrafo 6, si applica sia alle bevande alcoliche che a quelle analcoliche. I distributori finali, quali i dettaglianti, i bar e i ristoranti, possono decidere quale tipo di bevande (alcoliche, analcoliche o entrambe) offrire in vendita ai consumatori in imballaggi riutilizzabili al fine di soddisfare l'obiettivo di riutilizzo. I distributori finali devono tuttavia garantire che le bevande a marchio proprio contribuiscano in modo equo e proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo di riutilizzo.

12) Quali bevande rientrano nell'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo per le bevande?

Le bevande che rientrano nell'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafo 6, saranno chiarite nelle linee guida della Commissione che dovranno essere adottate entro il 12 febbraio 2027. Le linee guida saranno elaborate in consultazione con gli Stati membri e le altre parti interessate.

L'articolo 29, paragrafo 7, specifica che alcune bevande sono esentate dagli obiettivi di riutilizzo. Tra queste figurano:

- Le bevande altamente deperibili ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011²⁵.
- Il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nella parte XVI dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013²⁶ e i loro analoghi lattiero-caseari rientranti nei codici 2202 99 11 e 2202 99 15 della Nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio²⁷. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate ai punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17 della parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. Prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento

13) Gli Stati membri possono fissare obiettivi nazionali di riutilizzo per le bevande?

Entro il 2030, gli Stati membri devono raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti specificati all'articolo 43, paragrafo 1. Gli Stati membri potrebbero dover integrare le misure armonizzate dell'UE con misure nazionali, come specificato all'articolo 51, paragrafo 2, lettera c). Gli Stati membri possono aumentare gli obiettivi armonizzati di riutilizzo stabiliti all'articolo 29, paragrafo 6, oppure fissare obiettivi di riutilizzo per altre bevande. Ciò può includere le bevande espressamente esentate ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7.

Per attuare gli obiettivi nazionali di riutilizzo, uno Stato membro deve dimostrare che ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, in modo da non compromettere l'obiettivo dell'armonizzazione del mercato. Gli obiettivi dovranno essere notificati alla Commissione tramite la procedura TRIS, poiché tali misure costituiscono regolamenti tecnici.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore gli attuali obblighi nazionali di riutilizzo fino al 1° gennaio 2030, ma a partire da tale data prevarranno gli obiettivi di riutilizzo previsti dal PPWR. Per ulteriori informazioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri possono fissare obiettivi nazionali di riutilizzo, si prega di consultare il documento di orientamento della Commissione.

14) Gli operatori di ristoranti o bar sono soggetti all'obbligo di riutilizzo del 10% previsto per le bevande?

Tutti i distributori finali, compresi quelli del settore HORECA, sono tenuti a rispettare gli obiettivi di riutilizzo per le bevande previsti dall'articolo 29. Tuttavia, per ridurre al minimo gli oneri a carico delle piccole imprese, i distributori finali con una superficie di vendita inferiore a 100 m² sono esentati da tale obbligo ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6. I distributori finali che mettono a disposizione meno di 1 000 kg di imballaggi all'anno sul territorio dello Stato membro e rientrano nella definizione di microimpresa sono inoltre esentati dall'obiettivo di riutilizzo per le bevande ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 13, lettera a).

15) Gli imballaggi monouso per bevande sono esenti dagli obiettivi di riutilizzo per le bevande se fanno parte di un sistema di deposito e restituzione?

L'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo per le bevande di cui all'articolo 29, paragrafo 6, si applica ai distributori finali quali i dettaglianti e i ristoranti.

²⁵ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive della Commissione 2002/67/CE e 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)

²⁶ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 671–854)

²⁷ Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, relativo ai dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 044 del 16.2.2018, pag. 1)

Il PPWR non prevede un'esenzione generale per gli imballaggi monouso per bevande nell'ambito di un sistema di deposito e restituzione, ma prevede un ampio numero di esenzioni e flessibilità. Tra queste figurano:

- Tutti i distributori finali con una superficie di vendita inferiore a 100 m² sono completamente esentati (articolo 29, paragrafo 10)
 - Gli Stati membri possono esentare i distributori finali situati su piccole isole con meno di 2 000 abitanti (articolo 29, paragrafo 11)
- Gli Stati membri possono esentare i distributori finali se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 persone/km². Tuttavia, gli obiettivi si applicheranno ai distributori finali con una superficie di vendita situata in centri abitati con più di 5.000 abitanti (articolo 29, paragrafo 11).
- Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di costituire consorzi al fine di adempiere congiuntamente ai propri obblighi di riutilizzo. Ciò significa che fino a 5 distributori finali, ad esempio in aree densamente popolate e remote, possono condividere l'obbligo di riutilizzo (articolo 29, paragrafo 12).
- Tutti i distributori finali che siano microimprese e che non mettano a disposizione più di 1 000 kg di imballaggi all'anno in uno Stato membro sono completamente esentati (articolo 29, paragrafo 13)
- Gli Stati membri possono prevedere ulteriori esenzioni per i distributori finali a determinate condizioni, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 14, e come specificato al punto 25 del documento di orientamento della Commissione.

Se in uno Stato membro venissero applicate integralmente tutte le esenzioni e le flessibilità, il numero di distributori finali tenuti a soddisfare gli obiettivi di riutilizzo per le bevande risulterebbe limitato. Tali distributori finali godrebbero di un elevato grado di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi, garantendo che si possa tenere conto delle circostanze nazionali.

16) Gli obiettivi di riutilizzo per le bevande si applicano a partire dal 2030, il che lascia il tempo necessario per apportare gli adeguamenti necessari al fine di raggiungere l'obiettivo del 10 %. La Commissione riesaminerà gli obiettivi di riutilizzo nel 2034 alla luce delle esperienze acquisite. In quali circostanze la Commissione ricorrerà alla propria facoltà di esentare determinati formati di imballaggio o operatori economici dagli obiettivi di riutilizzo?

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che integrino gli obiettivi armonizzati di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto, gli imballaggi raggruppati e le bevande previsti dall'articolo 29. Tali atti delegati possono essere adottati a condizioni giuridiche rigorose e solo se necessario per tenere conto dei più recenti sviluppi scientifici ed economici.

Il potere di adottare atti delegati può essere utilizzato solo per esentare gli operatori economici che devono far fronte a particolari vincoli economici, oppure specifici formati di imballaggio per i quali il raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo è ostacolato da questioni di igiene e sicurezza alimentare o da questioni ambientali, previa adeguata valutazione d'impatto come specificato nelle linee guida per una migliore regolamentazione ([«Migliore regolamentazione: linee guida e strumenti»](#)).

XIV. SACCHETTI DI PLASTICA

1) I sacchetti compostabili per i rifiuti sono considerati sacchetti di plastica leggeri?

No. Solo i sacchetti da vendita (cioè i sacchetti per la spesa) rientrano nella definizione di «imballaggio» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, e nella definizione di «sacchetti di plastica per la spesa» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 55.

I sacchetti per i rifiuti o i sacchetti per i bisogni dei cani sono prodotti, non imballaggi, e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del PPWR.

2) Uno Stato membro può vietare tutti i sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri?

I sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio di vendita per alimenti sfusi al fine di prevenire gli sprechi alimentari non sono vietati ai sensi dell'articolo 25 del PPWR. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di vietare tali sacchetti per raggiungere l'obiettivo di riduzione sostenibile dei sacchetti di plastica da trasporto leggeri di cui all'articolo 34, paragrafo 1. Tuttavia, l'articolo 34, paragrafo 2, impone agli Stati membri di tenere conto dell'impatto ambientale dei sacchetti al momento della loro produzione, del loro riciclaggio o smaltimento, nonché del loro uso previsto. Eventuali divieti (restrizioni di mercato) dovrebbero inoltre essere proporzionati e non discriminatori. Gli Stati membri devono riferire alla Commissione in merito al consumo di tutti i sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri, anche di quelli esclusi dai divieti a livello dell'UE o nazionali.

3) Quali sono i requisiti per i sacchetti di plastica compostabili ai sensi del PPWR?

I sacchetti compostabili sono esentati dal divieto generale sugli imballaggi ai sensi dell'articolo 25, allegato V, punto 6, se si tratta di sacchetti di plastica da trasporto molto leggeri e necessari per motivi igienici o per il trasporto di alimenti sfusi al fine di prevenire lo spreco alimentare.

L'uso di altri sacchetti di plastica da trasporto ultraleggeri o leggeri non è vietato ai sensi dell'articolo 25 e dell'allegato V, ma potrebbe essere soggetto a divieti nazionali e ad altre restrizioni di commercializzazione, adottate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2. Gli Stati membri possono inoltre decidere che i sacchetti di plastica da trasporto ultraleggeri o leggeri che non sono stati vietati a livello dell'UE o nazionale debbano essere compostabili, alle condizioni stabilite all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

XV. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI IMBALLAGGI

1) A partire da quale data le imprese dovranno effettuare la procedura di valutazione della conformità prevista dal PPWR?

In generale, il regolamento si applica a partire dal 12 agosto 2026 (articolo 71). Tuttavia, alcune disposizioni fondamentali si applicheranno solo a partire dalla data ivi specificata. In diversi casi, l'entrata in vigore dell'obbligo è legata alla scadenza di un determinato periodo di tempo successivo all'adozione dei necessari atti di esecuzione o delegati. Ciò consentirà alle parti interessate e agli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi. Qualora una disposizione pertinente non specifichi una data precisa per la sua entrata in vigore, si applica la data di applicazione generale e le imprese dovranno quindi effettuare la procedura di valutazione della conformità entro il 12 agosto 2026.

2) L'allegato VII fa riferimento al «tipo» di imballaggio. Questa formulazione ha lo stesso significato di «tipi» di cui alla tabella 1 dell'allegato II?

Il termine «tipo» di cui all'allegato VII, relativo alla procedura di valutazione della conformità, non è lo stesso dei tipi di imballaggio di cui all'allegato II. L'allegato VII si riferisce a ciascun formato di imballaggio o a ciascun lotto/serie di imballaggi e non ai materiali di imballaggio, che vengono utilizzati per la valutazione della riciclabilità.

3) Cosa si intende per «*identificazione univoca dell'imballaggio*» di cui all'allegato VIII? È sufficiente la normale tracciabilità del prodotto?

Il regolamento non definisce l'«*identificazione univoca dell'imballaggio*». Questa formulazione, di cui all'allegato VIII, significa che l'imballaggio stesso deve essere identificato in termini di tipo, lotto o numero di serie.

4) È sufficiente redigere un'unica dichiarazione di conformità per l'imballaggio o per un prodotto imballato? Oppure è necessario redigere un fascicolo contenente tutte le dichiarazioni di conformità richieste in un unico documento?

Quando un prodotto imballato è soggetto a più di un atto dell'Unione che richiede una dichiarazione di conformità UE, come la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 10/2011 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti o l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 relativo ai materiali a contatto con gli alimenti, è possibile redigere un'unica dichiarazione di conformità UE per tutti gli atti dell'Unione. Tale dichiarazione deve indicare gli atti dell'Unione interessati e i relativi riferimenti di pubblicazione. Può consistere in un fascicolo contenente le singole dichiarazioni di conformità UE pertinenti.

Pertanto, i fabbricanti dispongono di un margine di discrezionalità nel valutare la necessità di redigere un'unica dichiarazione di conformità. Tuttavia, qualora venga redatta un'unica dichiarazione di conformità, essa deve distinguere chiaramente l'imballaggio dai prodotti imballati. Il fabbricante può decidere se presentare la dichiarazione di conformità unica sotto forma di fascicolo contenente diverse dichiarazioni di conformità o come documento unico. Se presentata come documento unico, la valutazione di conformità relativa al prodotto confezionato e all'imballaggio deve comunque essere effettuata e presentata separatamente.

5) La valutazione di conformità deve essere redatta per ciascuna parte dell'imballaggio, come la bottiglia, il tappo e l'etichetta, oppure per l'intera unità di imballaggio? AGGIORNATO!

La valutazione di conformità deve essere effettuata e la dichiarazione di conformità redatta per l'intera unità di imballaggio. In altre parole, per un'unità di imballaggio composta da bottiglia, tappo ed etichetta, è sufficiente un'unica valutazione di conformità e la relativa dichiarazione di conformità per l'unità nel suo complesso, sebbene la dichiarazione debba includere le informazioni pertinenti su tutti i singoli componenti utilizzati per costituire tale unità.

6) È richiesta una procedura di valutazione della conformità per le esenzioni di cui all'articolo 6 sulla riciclabilità e all'articolo 7 sul contenuto riciclato?

La conformità alle esenzioni di cui all'articolo 6 sulla riciclabilità e all'articolo 7 sul contenuto riciclato deve essere effettivamente valutata e inclusa nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

7) La formulazione «tipo, lotto o numero di serie o altro elemento» di cui all'articolo 15, paragrafo 5, suggerisce che i fabbricanti possano scegliere di indicare solo uno di questi. Quale?

La formulazione va intesa come tipo, lotto o numero di serie o altro elemento che consenta l'identificazione dell'imballaggio in questione. I fabbricanti possono scegliere liberamente tra questi.

8) Un produttore è tenuto a contattare le autorità competenti in ciascuno Stato membro in cui il suo imballaggio potrebbe finire? AGGIORNATO!

No, il fabbricante non è tenuto a notificare alle autorità competenti l'immissione in commercio di imballaggi sul loro territorio. Saranno le autorità a contattare il fabbricante in caso di controllo.

Solo se il produttore o il distributore viene a conoscenza del fatto che un imballaggio da lui immesso sul mercato di uno Stato membro non è conforme, è tenuto a informarne le autorità competenti (cfr. articolo 15, paragrafo 8, e articolo 19, paragrafo 5). Nei casi in cui un produttore consegni prodotti da uno Stato membro al magazzino di un distributore in un altro Stato membro e quest'ultimo rifornisca diversi mercati nazionali dal magazzino, spetta al distributore informare l'autorità competente in ciascuno di tali Stati membri in merito al sospetto di non conformità.

9) Come va interpretata la presunzione di conformità in relazione alle norme armonizzate dell'UE?

La direttiva sugli imballaggi (PPWD) stabilisce una serie di requisiti per l'immissione sul mercato degli imballaggi (requisiti essenziali). Questi possono essere considerati i predecessori dei requisiti di sostenibilità previsti dal regolamento sugli imballaggi (PPWR). Ai sensi della direttiva sugli imballaggi (PPWD), la conformità a tali requisiti essenziali era presunta qualora gli imballaggi fossero conformi alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea²⁸.

Ai sensi del regolamento PPWR, le norme armonizzate esistenti possono essere utilizzate solo a titolo indicativo (cfr. considerando 58), il che significa che non può più sussistere una presunzione di conformità basata su tali norme. L'unica eccezione a tale norma è prevista dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), in relazione ai requisiti essenziali in materia di riduzione al minimo degli imballaggi della direttiva PPWD, che si applica fino alla fine del 2029. Ciò significa che la relativa norma armonizzata può essere utilizzata ai fini della presunzione di conformità fino a tale data.

La Commissione valuterà l'adozione di misure formali per abrogare l'elenco delle vecchie norme armonizzate prima che il PPWR diventi applicabile, al fine di evitare qualsiasi confusione²⁹.

²⁸ EN 13427:2004 «Imballaggi — Requisiti per l'uso delle norme europee nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio»; EN 13429:2004 «Imballaggi — Riutilizzo»; EN 13430:2004 «Imballaggi — Requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante riciclaggio dei materiali»; EN 13431:2004 «Imballaggi — Requisiti per gli imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico, compresa la specificazione del potere calorifico inferiore minimo»; EN 13428:2004 «Imballaggi — Requisiti specifici relativi alla produzione e alla composizione — Prevenzione mediante riduzione alla fonte»; EN 13432:2000 «Imballaggi — Requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione».

²⁹ Nel caso di normativa in materia di sicurezza con norme armonizzate, le norme armonizzate citate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nell'ambito della normativa abrogata rimangono valide ai fini della presunzione di conformità se tali riferimenti non vengono ritirati dalla GUUE. Tale interpretazione deriva dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea T-474/15, Global Garden Products contro Commissione.

La presunzione di conformità alle norme armonizzate nuove o riviste a sostegno del PPWR sarà nuovamente possibile a partire dalla data in cui sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una decisione della Commissione che elenchi le norme armonizzate pertinenti. Tale pubblicazione dei riferimenti consentirà l'applicazione della presunzione di conformità a partire da tale data.

10) Se un imballaggio è realizzato con gli stessi materiali, ma presenta dimensioni diverse, è necessario redigere una dichiarazione di conformità per tutte le dimensioni oppure è sufficiente una sola dichiarazione per tutte le dimensioni?

Ai sensi dell'Allegato VII, il fabbricante deve redigere una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio. La dichiarazione di conformità deve identificare l'imballaggio per il quale è stata redatta. La documentazione deve consentire di valutare la conformità dell'imballaggio ai requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 12. La documentazione tecnica deve specificare i requisiti applicabili e coprire, nella misura in cui ciò sia rilevante ai fini della valutazione, la progettazione, la fabbricazione, l'uso e il funzionamento dell'imballaggio. Ad esempio, la valutazione del requisito di riduzione al minimo dipenderà dal prodotto imballato, mentre la valutazione del contenuto riciclato potrebbe dipendere dal peso dell'imballaggio.

Ne consegue che la dichiarazione di conformità dovrebbe essere redatta a un livello in cui gli imballaggi presentino le stesse caratteristiche, tenuto conto dei requisiti applicabili e dei prodotti imballati. Pertanto, se i prodotti differiscono, un fabbricante non dovrebbe redigere un'unica dichiarazione di conformità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato.

In concreto, se le bottiglie sono di dimensioni diverse e contengono lo stesso prodotto, e la differenza di dimensioni non incide sulla conformità a nessuno dei requisiti di cui agli articoli da 5 a 12, il fabbricante può redigere un'unica dichiarazione di conformità per le bottiglie.

I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie degli imballaggi rimanga conforme al regolamento. Devono valutare se le modifiche alla progettazione dell'imballaggio o alle sue caratteristiche, nonché le modifiche alle norme armonizzate o ad altre norme a cui si fa riferimento per dichiarare o verificare la conformità, richiedano una nuova valutazione.

11) Anche gli imballaggi da trasporto richiedono una valutazione di conformità e una dichiarazione di conformità?

Non è prevista alcuna esenzione per gli imballaggi da trasporto. Infatti, tipi di imballaggi completamente diversi, quali pallet, bordature per pallet, involucri e reggette, devono essere sottoposti a valutazioni separate e devono essere corredati di dichiarazioni di conformità distinte.

12) Chi verificherà la correttezza della valutazione della riciclabilità effettuata dal fabbricante?

Il fabbricante è tenuto a effettuare la valutazione del grado di riciclabilità. Il risultato di tale valutazione deve essere incluso nella documentazione tecnica prima che l'imballaggio sia immesso sul mercato. Le autorità di vigilanza del mercato effettueranno controlli sulla base dei propri piani nazionali e dovranno applicare le sanzioni stabilite a livello nazionale in conformità all'articolo 68.

13) Gli operatori economici saranno soggetti a sanzioni nel caso in cui immettano sul mercato imballaggi conformi al PPWR ma non conformi ai requisiti nazionali?

Per rispondere a questa domanda, è necessario distinguere tra:

- 1) requisiti nazionali aggiuntivi adottati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e
- 2) requisiti nazionali aggiuntivi espressamente consentiti in articoli specifici del PPWR.

Nel caso di cui al punto 1), le ammende non sono consentite in quanto hanno un effetto deterrente sugli operatori economici e possono creare barriere di mercato. Nel caso di cui al punto 2), le ammende sono consentite, dato che il regolamento autorizza esplicitamente gli Stati membri ad andare oltre quanto previsto dal regolamento stesso. Tuttavia, tali

sanzioni nazionali devono comunque rispettare le norme generali del Trattato, in particolare il principio di proporzionalità, che spetta agli Stati membri dimostrare. Tale prova deve essere fornita al momento della notifica tramite TRIS.

14) In quale lingua deve essere redatta la dichiarazione di conformità? NOVITÀ!

La dichiarazione di conformità deve essere redatta nelle lingue dello Stato membro o degli Stati membri in cui vengono forniti i prodotti imballati, in modo che la rispettiva autorità di vigilanza del mercato possa verificarla su richiesta. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del PPWR, la dichiarazione di conformità UE *«deve essere redatta o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso sul mercato o messo a disposizione sul mercato»*.

XVI. APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME (IMMEDIATAMENTE DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL 12 AGOSTO 2026)

1) I prodotti saranno vietati sul mercato dell'UE se il loro imballaggio non è conforme alle norme applicabili a partire dal 12 agosto 2026? NOVITÀ!

No, l'applicazione degli obblighi in vigore a partire dal 12 agosto 2026 non dovrebbe interferire con i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento o l'accesso dei consumatori ai beni.

In linea con l'articolo 62 del PPWR, se uno Stato membro viene a conoscenza di uno dei casi di non conformità indicati in tale articolo, deve innanzitutto richiedere all'operatore economico interessato di porre fine a tale non conformità. In altre parole, l'operatore economico dovrebbe prima ricevere un avviso in cui si segnala che è stata individuata una non conformità e avere la possibilità di adottare misure correttive, prima che lo Stato membro intraprenda qualsiasi altra azione.

Solo qualora l'operatore economico non ponga rimedio alla non conformità, ma questa persista, gli Stati membri avranno il diritto di adottare ulteriori misure (come il divieto, il richiamo o il ritiro degli imballaggi non conformi).

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero – anziché seguire un approccio orientato alle sanzioni – sostenere gli operatori economici responsabili nel conformarsi alle nuove norme, ad esempio attraverso attività di sensibilizzazione, richieste di informazioni o richieste di misure correttive con un termine ragionevole per l'adeguamento.

XVII. PREVENZIONE DEI RIFIUTI

1) Come verranno attuati gli obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio?

L'attuazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio è di competenza di ciascuno Stato membro. Spetta agli Stati membri raggiungere l'obiettivo e mettere in atto le misure di riduzione dei rifiuti necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 43. Sebbene il regolamento armonizzi diverse misure di prevenzione dei rifiuti da imballaggio, quali la definizione di obiettivi di riutilizzo, l'obbligo di ricarica e riutilizzo per il settore del cibo da asporto, i divieti sugli imballaggi e i requisiti di minimizzazione degli imballaggi, comprese le soglie relative allo spazio vuoto, spetta agli Stati membri attuare alcune di queste misure armonizzate, nonché stabilire eventuali misure nazionali aggiuntive di prevenzione dei rifiuti necessarie per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

Le misure nazionali applicate in aggiunta alle misure armonizzate a livello dell'UE possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incentivi economici, sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e campagne di sensibilizzazione del pubblico, come indicato all'articolo 43, paragrafo 5. Le misure possono inoltre includere obblighi aggiuntivi a carico degli operatori economici, quali obiettivi di riutilizzo più elevati o supplementari, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafi 15 e 16, come spiegato anche nel documento di orientamento della Commissione. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, le misure nazionali di attuazione devono essere proporzionate e non discriminatorie ed essere concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. Esse non devono comportare il ricorso a materiali di imballaggio più leggeri, che non soddisfano altri requisiti di sostenibilità, quali la riciclabilità, al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio.

2) Cosa accade se uno Stato membro non raggiunge gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti?

Ciascuno Stato membro deve ridurre i rifiuti da imballaggio generati pro capite, rispetto ai rifiuti da imballaggio generati pro capite nel 2018 e comunicati alla Commissione in conformità alla decisione 2005/270/CE, di almeno il 5 % entro il 2030, del 10 % entro il 2035 e del 15 % entro il 2040. La Commissione monitorerà l'attuazione di tali obiettivi sulla base dei dati relativi ai rifiuti di imballaggio generati comunicati dagli Stati membri. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di uno Stato membro può comportare l'adozione di adeguate misure coercitive da parte della Commissione.

3) L'obiettivo di riduzione dei rifiuti riguarda tutti i rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro o solo i rifiuti di imballaggio domestici?

La direttiva PPWR si applica a tutti gli imballaggi e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal fatto che provengano dall'industria, da altre attività manifatturiere, dal commercio al dettaglio o dalla distribuzione, dagli uffici, dai servizi o dalle famiglie. Le disposizioni relative al calcolo dei rifiuti di imballaggio prodotti (cfr. articolo 53, paragrafo 2) riguardano tutti i rifiuti di imballaggio prodotti sul territorio di uno Stato membro. Pertanto, i dati statistici sui rifiuti di imballaggio prodotti, così come comunicati dagli Stati membri alla Commissione, riguardano tutti i rifiuti di imballaggio prodotti sul territorio di uno Stato membro.

Spetta agli Stati membri decidere come attuare l'articolo 43 e quali misure adottare per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti stabiliti in tale disposizione. Gli Stati membri possono escludere determinati tipi di rifiuti dagli obiettivi nazionali di prevenzione dei rifiuti e concentrarsi esclusivamente sui rifiuti di imballaggio domestici, qualora ritengano che ciò sia sufficiente per raggiungere gli obiettivi. Gli Stati membri possono mantenere i sistemi separati già esistenti per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e per i rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro (articolo 43, paragrafo 3).

4) Gli Stati membri saranno tenuti a notificare tramite il TRIS le norme nazionali che intendono introdurre per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti?

La direttiva (UE) 2015/1535³⁰ impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamenti tecnici relativi ai prodotti (e ai servizi della società dell'informazione) prima che siano adottati nel diritto nazionale.

Il termine «regolamentazione tecnica» va inteso in senso ampio. Esso indica le specifiche tecniche, gli altri requisiti o le norme relative ai servizi della società dell'informazione stabiliti dagli Stati membri, il cui rispetto è obbligatorio, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto, per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento di un operatore di servizi. Riguarda inoltre i regolamenti o le disposizioni amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'uso di un prodotto, oppure che vietano la prestazione o l'uso di un servizio, o lo stabilimento in qualità di prestatore di servizi. Pertanto, tutti i nuovi progetti di misure di attuazione, che costituiscono regolamenti tecnici, devono essere notificati nel Sistema di informazione sui regolamenti tecnici (TRIS)³¹. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare nuovamente, nell'ambito della procedura di notifica TRIS, le loro misure nazionali esistenti che sono conformi al regolamento.

Le notifiche da parte degli Stati membri vengono effettuate in fase di progetto, ovvero in una fase di preparazione in cui è ancora possibile apportare modifiche sostanziali (articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva (UE) 2015/1535).

Le norme tecniche nazionali che non sono state notificate possono essere dichiarate inapplicabili ai singoli dai tribunali nazionali³².

5) Obbligo per gli Stati membri di garantire che le loro misure nazionali adottate per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio non «portino a un passaggio all'uso di materiali di imballaggio più leggeri per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio» e che tali misure «riducano anche la quantità di rifiuti di imballaggio in plastica generati».

Tale obbligo incombe agli Stati membri, i quali devono illustrare le modalità con cui raggiungono tale risultato nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti adottati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, della direttiva PPWR e nell'ambito della procedura di notifica TRIS. La Commissione dispone di una competenza generale di monitoraggio e può anche decidere di assistere gli Stati membri fornendo ulteriori orientamenti. Tuttavia, la Commissione non dispone di un mandato specifico per fornire orientamenti sull'attuazione di tale disposizione.

³⁰ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che stabilisce una procedura per la fornitura di informazioni nel settore delle norme tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17/09/2015, pagg. 1–15).

³¹ [TRIS – Commissione europea](#)

³² «CIA-Security» (Causa C-194/94).

XVIII. RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

1) Le microimprese sono esentate dagli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR)?

Non esiste un'esenzione generale per le microimprese dagli obblighi di EPR né nel PPWR né nella direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti, WFD). Tutti i produttori sono responsabili della gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che immettono per la prima volta sul territorio di uno Stato membro. Ciò include l'iscrizione nel registro dei produttori di tale Stato membro e la presentazione di relazioni a esso, ai sensi dell'articolo 44.

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei piccoli produttori, il regolamento PPWR prevede obblighi di rendicontazione meno onerosi per i produttori che immettono sul mercato di uno Stato membro meno di 10 tonnellate all'anno di imballaggi. Inoltre, gli Stati membri e le organizzazioni di responsabilità dei produttori (PRO) devono garantire la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione e non devono imporre oneri sproporzionati ai piccoli produttori.

Gli Stati membri continuano ad avere il diritto di applicare tariffe amministrative ridotte ai produttori di minori dimensioni, come stabilito nella direttiva sui rifiuti (WFD) anche dopo l'entrata in vigore del PPWR. La WFD stabilisce che, qualora ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del sistema di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono, a condizione che:

- nel caso di sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi e i traguardi di gestione dei rifiuti stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione, i produttori dei prodotti sostengano almeno l'80% dei costi necessari;
- nel caso di sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti a partire dal 4 luglio 2018 per raggiungere obiettivi e traguardi di gestione dei rifiuti stabiliti esclusivamente dalla legislazione degli Stati membri, i produttori dei prodotti sostengano almeno l'80 % dei costi necessari;
- nel caso di sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere obiettivi e traguardi di gestione dei rifiuti stabiliti esclusivamente dalla legislazione degli Stati membri, i produttori dei prodotti sostengano almeno il 50% dei costi necessari;
- e a condizione che i costi rimanenti siano sostenuti dai produttori originari dei rifiuti o dai distributori. La presente deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi a carico dei produttori di prodotti nell'ambito dei sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

La direttiva PPWR stabilisce che il produttore è il fabbricante, l'importatore o il distributore dell'imballaggio – a seconda del contesto e del fatto che l'imballaggio sia di trasporto, di vendita, raggruppato, primario o di servizio. Se un fabbricante è una microimpresa ed è anche il produttore dell'imballaggio, sarà esentato dagli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) qualora il fornitore dei materiali di imballaggio abbia sede nello stesso Stato membro.

2) In che misura il PPWR armonizza i sistemi nazionali di EPR?

Il PPWR armonizza determinati obblighi amministrativi in materia di EPR al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici che vendono imballaggi o prodotti imballati in più Stati membri. Tali requisiti riguardano la registrazione, i termini e la frequenza di rendicontazione, nonché il livello di dettaglio dei dati da comunicare.

Il PPWR armonizza inoltre la definizione di «produttore» in uno Stato membro. Sono il tipo di imballaggio e la tecnica di vendita a determinare se un'impresa sia soggetta agli obblighi di EPR. Ulteriori informazioni su come si applica la definizione di produttore sono disponibili al punto II del presente documento.

Infine, il PPWR armonizza anche i criteri per l'ecomodulazione dei contributi di responsabilità estesa del produttore. L'ecomodulazione si baserà sui livelli di riciclabilità stabiliti nell'articolo 6. Gli Stati membri possono utilizzare criteri aggiuntivi, quali la riutilizzabilità e il contenuto riciclato, quando applicano il quadro di riferimento per l'ecomodulazione nei propri sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore.

In altri ambiti, gli Stati membri continuano a disporre di ampia flessibilità nell'organizzazione dei sistemi di EPR e della gestione dei rifiuti in base alle condizioni nazionali e al quadro giuridico.

3) Qual è il primo anno solare in cui i produttori devono presentare la dichiarazione al registro dei produttori?

Tutti gli Stati membri devono istituire un registro dei produttori presso il quale i produttori devono registrarsi e al quale devono presentare le relazioni. Entro febbraio 2026, la Commissione adotterà un atto di esecuzione che stabilisca il formato per la registrazione e la presentazione delle relazioni al registro EPR (articolo 44, paragrafo 14, del PPWR). Gli Stati membri avranno 18 mesi di tempo per istituire il registro dopo l'adozione dell'atto (articolo 44, paragrafo 1, del PPWR).

I produttori devono presentare le comunicazioni entro giugno per ciascun anno civile precedente completo; pertanto, i produttori dovranno presentare per la prima volta le comunicazioni ai registri nazionali di responsabilità estesa del produttore (EPR) secondo le nuove norme armonizzate entro il 1° giugno 2030.

4) Qual è l'ambito delle attività che le piattaforme online possono svolgere per conto dei propri venditori?

Sulla base di un mandato scritto da parte dei produttori, le piattaforme online possono offrirsi di pagare i contributi EPR in ciascuno Stato membro in cui gli imballaggi o i prodotti imballati sono messi a disposizione sul mercato direttamente ai consumatori (articolo 45, paragrafo 4, del PPWR). Tuttavia, solo il produttore, o la sua organizzazione di gestione (PRO) o il suo rappresentante autorizzato, è responsabile della registrazione e della rendicontazione EPR. Una piattaforma online non può adempiere a tali obblighi per loro conto a meno che il produttore non abbia scelto di nominare la piattaforma come rappresentante autorizzato.

5) Una piattaforma online deve verificare ogni produttore prima di consentirgli di utilizzare la piattaforma?

Al fine di prevenire il fenomeno del «free riding» in relazione agli obblighi di EPR, e in linea con gli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA)³³, il PPWR prevede che le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori debbano ottenere dai produttori l'informazione che essi siano iscritti nel registro EPR dello Stato membro in cui risiede il consumatore, nonché un'autocertificazione che confermi l'adempimento dei propri obblighi di EPR relativi agli imballaggi.

La piattaforma online dovrà ottenere tali informazioni prima di consentire ai produttori di utilizzare i servizi della piattaforma. La piattaforma online dovrà adoperarsi al meglio per valutare se le informazioni fornite siano affidabili e complete, utilizzando o verificando anche dati e interfacce online liberamente accessibili (articolo 45, paragrafo 6, del PPWR). Ciò può comportare la richiesta ai produttori di fornire documenti giustificativi (articolo 45, paragrafo 8, del PPWR). Adoperarsi al meglio richiede solitamente la verifica delle informazioni fornite dal produttore con i dati presenti nel registro dei produttori.

6) Gli Stati membri possono richiedere informazioni che vadano oltre quanto specificato nel PPWR per monitorare gli obblighi di responsabilità estesa del produttore? NOVITÀ!

Il PPWR armonizza le informazioni da fornire al momento della registrazione dei produttori e della comunicazione, al registro dei produttori di uno Stato membro, dei quantitativi di imballaggi messi a disposizione, raccolti e riciclati in tale Stato membro.

³³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pagg. 1–102)

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, del PPWR, uno Stato membro può richiedere, ai fini della registrazione, informazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli specificati nel regolamento, qualora tali informazioni siano necessarie e proporzionate ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore stabiliti nel capitolo VIII del PPWR.

Gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) come specificato all'articolo 40, paragrafo 2. Tali norme devono includere:

- (a) la registrazione dei produttori ai sensi dell'articolo 44;
- (b) l'organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 44, paragrafi 7 e 8;
- (c) la supervisione dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore ai sensi dell'articolo 45;
- (d) l'autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore ai sensi dell'articolo 47;
- (e) la messa a disposizione delle informazioni ai sensi dell'articolo 56.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al capitolo VIII del PPWR, e nella misura in cui ciò non sia armonizzato nel PPWR, gli Stati membri possono richiedere informazioni che vadano oltre quanto stabilito nel PPWR, purché ciò sia necessario e proporzionato.

XIX. SISTEMI DI RESTITUZIONE E RACCOLTA

1) Come funzionerà nella pratica l'accesso prioritario ai materiali riciclati?

I sistemi di raccolta e gli impianti di riciclaggio possono garantire l'accesso prioritario ai materiali riciclati per l'impiego in applicazioni in cui la qualità specifica del materiale riciclato sia preservata o recuperata in modo tale da consentirne un ulteriore riciclaggio e l'utilizzo con le stesse modalità e per un'applicazione simile, con una perdita minima in termini di quantità, qualità o funzionalità (articolo 48, paragrafo 2, del PPWR).

L'obiettivo di questa disposizione è aiutare gli operatori economici a rispettare i requisiti relativi al contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica previsti dal PPWR. Pertanto, gli Stati membri possono istituire tali sistemi per quanto riguarda gli imballaggi in plastica.

Qualora tali sistemi vengano istituiti, l'accesso prioritario ai materiali plastici riciclati dovrebbe essere concesso a prezzi di mercato. La quantità di materiali riciclati a cui viene concesso l'accesso prioritario dovrebbe corrispondere alla quantità di imballaggi messi a disposizione sul territorio dello Stato membro dall'operatore economico entro un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri che decidono di istituire tali sistemi di accesso prioritario devono garantire che tali condizioni siano rispettate e monitorate e devono notificare tali sistemi tramite TRIS.

2) Cosa significa che gli imballaggi vengono raccolti separatamente?

La raccolta separata è definita nella direttiva sui rifiuti (WFD) come *«la raccolta in cui un flusso di rifiuti viene tenuto separato per tipo e natura in modo da facilitare un trattamento specifico»*. Gli Stati membri devono garantire che siano istituiti sistemi e infrastrutture per assicurare la raccolta separata dei rifiuti di imballaggio in conformità con la gerarchia dei rifiuti e per facilitarne la preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di alta qualità. Più in generale, gli Stati membri devono garantire che la raccolta dei materiali di imballaggio sia sufficiente per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio stabiliti all'articolo 52 e devono fissare obiettivi di raccolta obbligatori a tal fine.

I requisiti per la raccolta separata variano. Ad esempio, la raccolta separata degli imballaggi monouso per bevande in plastica e alluminio di cui all'articolo 50 si riferisce alla raccolta nell'ambito di un sistema di deposito e restituzione.

I requisiti di calcolo e rendicontazione relativi alla raccolta separata, ai fini del rispetto dell'obbligo di raccolta separata di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e ai fini della definizione della metodologia «su larga scala», saranno specificati in un atto di esecuzione da adottare entro il 12 febbraio 2027 ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7.

3) Come vengono considerati gli imballaggi compositi nel calcolo degli obiettivi di riciclaggio?

Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, gli Stati membri devono calcolare gli obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi compositi sulla base di tutti i materiali contenuti nell'unità di imballaggio. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, gli Stati membri possono derogare a tale requisito qualora un determinato materiale costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso superi il 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio. La soglia del 5 % si applica alla massa totale dell'unità di imballaggio.

4) I termini «metallo ferroso», «metallo ferroso (compresa la banda stagnata)» e «acciaio» sono tutti sinonimi di «metallo ferroso, compresa la banda stagnata»?

L'espressione *«metallo ferroso (compresa la banda stagnata)»* è utilizzata nel PPWR solo nel contesto delle relazioni degli Stati membri sugli imballaggi riutilizzabili. Vi si fa riferimento anche nella tabella 1 dell'allegato II relativa ai materiali e ai formati per i quali saranno stabiliti i criteri DfR.

Per motivi di coerenza, il termine «acciaio» nella tabella 3 dell'allegato XII e il termine *«metalli ferrosi»* utilizzato all'articolo 52, paragrafo 1, lettere b) e d), nonché nella tabella 1 dell'allegato XII, includono anche la banda stagnata.

XX. SISTEMI DI DEPOSITO E RESTITUZIONE

1) L'esenzione dall'obbligo di istituire un sistema di deposito e restituzione (DRS) si applica separatamente ai due tipi di imballaggi per bevande?

Gli obiettivi di raccolta separata del 90 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori metallici per bevande sono due obiettivi distinti che si applicano a partire dal 1° gennaio 2029. L'esenzione dall'obbligo di aderire a un sistema di deposito e restituzione (DRS) dovrebbe quindi essere ottenuta separatamente per ciascun formato.

L'articolo 50, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che, entro il 2026, raccolgono più dell'80 % di tutte le bottiglie di plastica monouso per bevande o dei contenitori metallici per bevande che rientrano nell'ambito di applicazione del PPWR possono essere esentati dall'obbligo di istituire un sistema di deposito e restituzione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre dimostrare, con misure concrete, in che modo intendono raggiungere gli obiettivi di raccolta separata del 90% entro il 2029 senza istituire un sistema di restituzione (DRS) al momento di notificare alla Commissione la loro richiesta di deroga.

2) Uno Stato membro può stabilire requisiti nazionali aggiuntivi per il sistema di restituzione (DRS)?

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 9, del PPWR, gli Stati membri possono adottare disposizioni relative al sistema di restituzione (DRS) che vadano oltre i requisiti minimi stabiliti nell'articolo 50 e nell'allegato X, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agendo in conformità con il PPWR.

Ad esempio, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire o mantenere sistemi di restituzione (DRS) per le bottiglie di vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande e possono includere bevande che non sono tenute a far parte di un sistema di restituzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, quali vino, alcolici o prodotti a base di latte, nonché altri prodotti. Essi dovrebbero tuttavia tenere conto dell'impatto negativo di tali norme sul mercato interno e delle raccomandazioni contenute nella comunicazione della Commissione — Imballaggi per bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci (2009/C 107/01). Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'adozione di sistemi di deposito cauzionale (DRS) per gli imballaggi riutilizzabili, in particolare per le bottiglie di vetro riutilizzabili per bevande.

Gli Stati membri devono garantire che la restituzione degli imballaggi sia agevole per gli utenti finali e possono stabilire requisiti minimi aggiuntivi per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti e ridurre i rifiuti abbandonati (articolo 50, paragrafo 9, del regolamento PPWR).

3) Cosa si intende per «attività transfrontaliera intensa» nell'allegato X?

L'allegato X richiede che gli Stati membri con regioni caratterizzate da un'elevata attività transfrontaliera garantiscano che i sistemi di restituzione con deposito (DRS) consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai DRS di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e che si adoperino per consentire la restituzione del deposito addebitato all'utente finale al momento dell'acquisto dell'imballaggio.

Gli Stati membri dovranno valutare se tale requisito sia applicabile al momento di garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato X. I requisiti minimi si applicano ai sistemi di restituzione (DRS) istituiti dopo l'11 febbraio 2025, mentre per i DRS esistenti gli Stati membri dovranno applicare tali requisiti solo a partire dal 1° gennaio 2035 qualora gli obiettivi di raccolta separata del 90% non siano stati raggiunti entro il 1° gennaio 2029 (articolo 50, paragrafo 11, del PPWR). Dato che un numero crescente di Stati membri sta istituendo sistemi di restituzione (DRS), è probabile che aumenti la necessità di una collaborazione transfrontaliera tra tali sistemi per garantire la raccolta separata degli imballaggi per bevande. Entro il 2038 la Commissione dovrà valutare le migliori pratiche relative a tali misure, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di rafforzare l'interoperabilità dei sistemi di restituzione (DRS) dei diversi Stati membri (articolo 50, paragrafo 11, del PPWR).

4) Tutti i sistemi DRS devono essere senza scopo di lucro?

Un sistema DRS per bottiglie monouso di bevande in plastica e contenitori metallici istituito dopo l'11 febbraio 2025 deve essere senza scopo di lucro, come specificato nei criteri minimi di cui all'allegato X, lettera f).

I sistemi di restituzione (DRS) istituiti prima dell'11 febbraio 2025 devono diventare senza scopo di lucro entro il 1° gennaio 2035 solo se lo Stato membro non raggiunge gli obiettivi di raccolta separata del 90% al momento della prima revisione o, al più tardi, entro il 1° gennaio 2029 (articolo 50, paragrafo 11, del PPWR).

5) Anche gli imballaggi di latte, vino e bevande alcoliche sono esenti dagli obiettivi di raccolta separata del 90%?

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori metallici contenenti latte e prodotti lattiero-caseari, vino o prodotti simili al vino e alcolici sono esenti dall'obbligo di rientrare in un sistema DRS. Tuttavia, tali prodotti devono essere inclusi nel calcolo degli obiettivi di raccolta separata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1. Inoltre, gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità nel decidere se includere o meno gli imballaggi di questi prodotti nei propri sistemi DRS.

6) I sistemi di deposito e restituzione per imballaggi monouso possono registrarsi e presentare relazioni per conto dei produttori al fine di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore? NOVITÀ!

I sistemi di deposito e restituzione per gli imballaggi monouso istituiti ai sensi dell'articolo 50 del PPWR, che dispongono di strutture organizzative, tecniche e finanziarie paragonabili a quelle delle organizzazioni di responsabilità dei produttori, possono effettuare la registrazione e la rendicontazione per conto dei produttori che partecipano a tali sistemi presso il registro dei produttori istituito ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del PPWR.

Come contattare l'UE

Di persona

In tutta l'Unione europea sono presenti centinaia di centri Europe Direct. È possibile trovare online l'indirizzo del centro più vicino (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en [union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en](https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en)).

Per telefono o per iscritto

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. È possibile contattare questo servizio:

- tramite numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alcuni operatori potrebbero addebitare il costo di queste chiamate),
- al seguente numero standard: +32 22999696,
- tramite il seguente modulo: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_en.

Come trovare informazioni sull'UE

Online

Le informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell'UE sono disponibili sul sito web Europa (european-union.europa.eu).

Pubblicazioni dell'UE

È possibile consultare o ordinare le pubblicazioni dell'UE all'indirizzo op.europa.eu/en/publications. È possibile ottenere più copie delle pubblicazioni gratuite contattando Europe Direct o il proprio centro di documentazione locale (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en [eneu/meet-us_en](https://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_en)).

Diritto dell'UE e documenti correlati

Per accedere alle informazioni giuridiche dell'UE, compresa tutta la legislazione dell'Unione dal 1951 in tutte le versioni nelle lingue ufficiali, visitare il sito EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).

Dati aperti dell'UE

Il portale data.europa.eu offre accesso a set di dati aperti provenienti dalle istituzioni, dagli organismi e dalle agenzie dell'UE. Questi possono essere scaricati e riutilizzati gratuitamente, sia per scopi commerciali che non commerciali. Il portale offre inoltre accesso a una vasta gamma di set di dati provenienti dai paesi europei.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

Legislazione | Dati | Pubblicazioni